Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Num. 282

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Roma e per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17

Firenze, Giovedì 13 Ottobre

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il Numero 5397 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Ula, in data 16 maggio 1870,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Ula, in provincia di Cagliari, è autorizzato ad assumere la denominazione di *Ula Tirso*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 settembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. Lanza.

Il N. 5909 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Vista la legge del 15 giugno ultimo, numero 5694, colla quale è estesa alle provincie venete e mantovana la legge del 21 agosto 1862 per la vendita dei beni demaniali;

Visto l'articolo 17 di quest'ultima legge, il quale determina che con regolamento sancito per decreto Reale si provvederà alla sua esecuzione,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Saranno pubblicati nelle provincie venete e mantovana il Regio decreto 14 settembre 1862, numero 812, coll'annessovi regolamento, ed il Regio decreto 17 settembre 1868, numero 4627.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 settembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.

N° 812.

Regio Decreto *di approvazione del Regolamento per l'esecuzione della legge* 21 *agosto* 1862.

14 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 agosto 1862, n. 793, per la vendita dei beni demaniali;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della *legge* 21 agosto 1862, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE

Quintino Sella.

REGOLAMENTO

PER LA VENDITA DE' BENI DEMANIALI

in esecuzione della legge 21 agosto 1862, n. 793.

Capitolo I. — *Dei beni da porsi in vendita.*

Art. 1. Saranno posti in vendita, giusta le disposizioni della legge 21 agosto 1862, n. 793, i beni rurali ed urbani appartenenti al Demanio dello Stato in ciascuna provincia del Regno.

Art. 2. Unitamente ai fondi sarà alienato tutto ciò che a sensi di legge forma pertinenza o accessorio di essi; le scorte sì vive che morte, i vivai o piantonaie, le piante legnose da taglio e quegli utensili, vasi, macchine, ecc., che occorrono alla coltivazione dei fondi, gli *infissi* ed *affissi* e simili.

Non formano mai pertinenza od accessori del fondo gli oggetti di antichità e di belle arti, nè le macchine amovibili ed estranee alla coltivazione ed alla destinazione del fondo.

Art. 3. Saranno esclusi dalla vendita:

a) I fabbricati occupati da uffizi governativi o ad uso militare, i magazzini o altri locali addetti a manifatture o a stabilimenti erariali di qualunque specie;

b) Le saline e le miniere;

c) I canali e gli acquedotti;

d) I boschi che servono alle saline, alle fonderie ed alle altre regie manifatture;

e) Tutto ciò che costituisce accessorio o dotazione di beni esclusi dalla vendita;

f) I dominii diretti, i censi e le annualità perpetue di qualunque natura.

La legge del 21 agosto 1862 ed il presente regolamento non si applicano ai beni non destinati a far parte del Demanio dello Stato.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, di concerto con quello di marina, indicherà i boschi i quali devono essere esclusi dalla vendita siccome destinati ad uso della Real Marina.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze designerà quelle foreste e quegli altri beni, siano urbani o rurali, che per motivi speciali o per ragioni d'ordine generale non si reputa conveniente di porre in vendita.

Capitolo II. — *Della formazione dei lotti.*

Art. 6. I beni saranno distribuiti in piccoli lotti, per quanto sia compatibile cogl'interessi economici, colle condizioni agrarie e colle circostanze locali.

Art. 7. I lotti si formeranno sia colla divisione di un fondo in più parti, sia colla riunione, quando possa reputarsi conveniente ed opportuna, di più piccoli fondi in un sol corpo.

Art. 8. Nella formazione de' lotti si avrà specialmente riguardo alla natura, alla destinazione dei beni e ai diritti di acqua che vi fossero inerenti; si farà in guisa che ogni porzione del fondo, per quanto più si possa, abbia tutte le comodità e sia scevra di servitù verso le altre parti; si procurerà di soddisfare nel miglior modo alle condizioni economiche per ciò che concerne segnatamente la regolarità e il facile accesso degli appezzamenti, il sistema di coltura locale e l'irrigazione; avendo in mira di ottenere il maggiore e più vantaggioso concorso di offerte per la compra.

Saranno indicate le servitù che fosse necessario di stabilire nei fondi compresi in un lotto a vantaggio di quelli di un altro lotto.

Art. 9. Gli edifizi potranno essere divisi in lotti secondo i piani, i locali o gli appartamenti di cui si compongono, e secondo che potrà essere reputato più conveniente.

Capitolo III. — *Della determinazione del valore dei beni*

Art. 10. Il valore dei beni si desumerà dai contratti di compra-vendita e di affitto, ove esistano, dai registri dell'amministrazione regolarmente tenuti, dai catasti.

Quando manchino o sieno insufficienti o inesatti i mentovati elementi, il valore sarà determinato mediante perizia sommaria da farsi nel modo prescritto agli articoli 18 e seguenti.

Nell'un caso e nell'altro, si terrà ragione del maggior prezzo che potrà essere conseguenza dell'apertura di nuove strade approvate o in corso di costruzione, a traverso o in vicinanza dei fondi.

Si terrà anche ragione, per quanto sia necessario alla valutazione del fondo, delle condizioni del capitolato generale e di quello speciale per la vendita di ciascun fondo, e segnatamente dei compensi che risultino a carico o a favore dell'acquirente per migliorazioni o per deterioramenti arrecati nel fondo dal conduttore.

Art. 11. Pei beni affittati si prenderà per norma il maggiore dei fitti risultanti dai due ultimi contratti di locazione, quando questi abbiano una durata non minore di tre anni, e siano stati preceduti da pubblici incanti. Se i contratti abbiano una durata minore di tre anni, e non sieno stati preceduti da incanti, si prenderà per guida la media del prezzo di affitto degli ultimi nove anni.

Al fitto così determinato si aggiungerà il valore delle prestazioni accessorie, così fisse come eventuali; cioè l'ammontare dei proventi annuali, se le prestazioni sono fisse, e la media delle somme riscosse dall'amministrazione negli ultimi cinque anni, se quelle sono eventuali.

Quando il fitto o parte di esso, o le prestazioni accessorie si corrispondano non in danaro ma in generi, questi saranno ridotti in danaro secondo la media dei prezzi dell'ultimo quinquennio, giusta le mercuriali del luogo del pagamento, o, in difetto di esse, del mercato più vicino.

Art. 12. Dalla somma del fitto e delle prestazioni, determinata come all'articolo precedente, si diffalcheranno per quella parte che è a carico del proprietario:

a) Le imposte annue, calcolate nella media dell'ultimo triennio;

b) Le spese di produzione e di manutenzione;

c) I livelli, le decime e ogni altra prestazione prediale.

Il residuo rappresenterà la rendita netta.

Art. 13. Pei beni fruttiferi non affittati si prenderà parimente per norma la loro rendita netta. E questa sarà determinata dalla media della rendita di ogni qualunque natura riscossa dall'amministrazione nell'ultimo quinquennio, dopo avere da quella diffalcate le spese di coltivazione e quelle dell'articolo precedente per la parte che tocca al proprietario.

Pei boschi d'alto fusto e pei boschi cedui sarà determinata la rendita media netta sul numero degli anni componenti l'intiero periodo.

Art. 14. Quando l'amministrazione non abbia elementi certi per la determinazione delle spese di manutenzione e di coltivazione, la somma delle spese anzidette sarà fissata mediante un calcolo sommario fondato sulla natura, la qualità e le accidentalità dei fondi, sulle consuetudini e gli esempi analoghi, e sulle regole pratiche dei periti locali.

Art. 15. La rendita netta accertata come negli articoli precedenti sarà ridotta a capitale a quel saggio d'interesse che, nei diversi luoghi al tempo della stima, corrisponda al giudizio del mercato pubblico dei beni stabili, avendo riguardo, da una parte ai rapporti di speciali ricerche locali, e dall'altra parte alle condizioni generali del commercio e al prezzo corrente del danaro.

Art. 16. Si terrà in conto separato, e per quella parte che non sia stata compresa nel capitale valutato come agli articoli precedenti si aggiungerà il valore delle piante legnose d'alto fusto, dei vivai o piantonaie, degli accessorii e degli oggetti mobili che si vendano unitamente al fondo, desunto dai contratti d'affitto, dagli inventari di consegne precedentemente fatte o dai registri od altri documenti dell'amministrazione. Ove non sia possibile determinare nel modo sopraccennato il valore degli accessorii del fondo e degli oggetti mobili, si procederà per mezzo di perizia sommaria.

Art. 17. Quando esista una stima o un contratto recente di compra-vendita, il valore del fondo o dei suoi accessorii potrà essere desunto dalla stima o dal contratto, tenendo conto delle condizioni speciali le quali potessero aver influito sul prezzo esplicitamente convenuto.

Art. 18. Il valore dei fondi da alienarsi sarà determinato mediante perizia:

a) Quando il fondo non sia fruttifero;

b) Quando il valore non si possa con sufficiente esattezza desumere dai contratti, catasti e registri dell'amministrazione.

Le perizie saranno sommarie e dovranno essere compiute nel più breve termine possibile.

Art. 19. Il perito determinerà la rendita lorda del fondo ricavandola dalla presunta quantità dei prodotti e dal valore di essi, secondo il prezzo medio dell'ultimo quinquennio del mercato del luogo o del mercato più vicino.

Per la determinazione della rendita netta e del corrispondente capitale saranno osservate le norme stabilite rispettivamente agli articoli 13, 14, 15.

Art. 20. Nei paesi ove è comunemente in uso il contratto di colonia parziaria, i periti potranno per la determinazione della rendita prendere a norma il valore delle quote dominicali che secondo i contratti e le consuetudini locali potrebbero convenire alle condizioni del fondo da stimarsi.

Art. 21. Potranno ancora i periti, nei casi nei quali ciò sia praticabile con sufficiente esattezza, fare la stima diretta del fondo secondo il prezzo venale nei vari luoghi, e secondo il giudizio e il criterio generale predominante sul mercato locale.

Art. 22. Ove si tratti di boschi, di terreni lungo i fiumi o torrenti e simili, di fondi che servono ad inalveamento, a bonificazione, o ne approfittano, di beni che contengono monumenti, oggetti d'arte e simili, si dovranno inoltre indicare le speciali condizioni da imporsi all'acquirente onde guarentire la sicurezza del territorio e delle proprietà private, il mantenimento e lo sviluppo dell'irrigazione, e la conservazione delle foreste, degli oggetti d'arte, e dei monumenti sopra accennati.

Art. 23. La formazione dei lotti e le relative operazioni di stima saranno eseguite da delegati del Ministro delle Finanze, i quali potranno valersi della cooperazione degli agenti tecnici delle Amministrazioni demaniali o di altre Amministrazioni delle finanze, e, dove sia possibile e necessario, anche di quella di altri ufficiali tecnici governativi. — In mancanza di essi potranno pure avvalersi dell'opera di ingegneri ed agrimensori privati, di cui stabiliranno le relative competenze, giusta le norme generali che verranno fissate dal Ministro.

Capitolo IV. — *Della compilazione degli elenchi.*

Art. 24. A misura che si compieranno le operazioni di stima, i delegati formeranno elenchi o tabelle dei beni coi lotti in cui sono distribuiti, avendo cura di fare elenchi distinti secondo la circoscrizione politica provinciale.

Quando un possedimento demaniale si estenda nel territorio di più provincie, sarà compreso nell'elenco relativo alla provincia nella giurisdizione della quale risiede l'uffizio incaricato dell'amministrazione del fondo.

I lotti composti di fondi situati in due provincie contigue saranno riportati negli elenchi relativi alla provincia ov'è la maggior parte dell'estensione di ciascuno di essi, e se ne prenderà nota nell'elenco relativo all'altra provincia.

Art. 25. Ogni elenco dovrà contenere:

a) La denominazione, la natura, la consistenza, la situazione, la destinazione, i confini di ciascun lotto, e principalmente i dati catastali, indicandosi l'estensione nella misura locale e nella misura legale in ettari;

I diritti, i pesi, le servitù che vi sono inerenti;

Le contestazioni e le istanze giudiziarie che siano pendenti;

Il valore estimativo del fondo.

b) La descrizione sommaria dei fondi a cui appartengono i lotti.

Art. 26. Negli elenchi sarà separatamente annotato per ciascun lotto il valore delle raccolte pendenti, degli accessorii, degli oggetti mobili e simili.

Art. 27. A mano a mano che saranno formati, i delegati trasmetteranno ai direttori demaniali gli elenchi colle perizie originali e i documenti secondo i quali si è accertata la rendita e si è stabilito il capitale.

I direttori, tenuti gli originali nel loro ufficio, invieranno senza indugio copia degli elenchi e dei documenti che occorressero alle Commissioni provinciali.

Capitolo V. — *Delle Commissioni provinciali.*

Art. 28. La Commissione provinciale, giusta l'articolo 7 della legge 21 agosto 1862, è composta dal prefetto presidente, di due delegati del Ministero delle Finanze, e di altri due eletti dal Consiglio provinciale anche fuori del suo seno.

Art. 29. Il prefetto, presidente della Commissione provinciale, sarà supplito, in caso d'impedimento o di assenza, dal consigliere di prefettura che è destinato a supplirlo nell'esercizio delle sue funzioni ordinarie.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno dal presidente demandate ad un impiegato della segreteria della prefettura.

Art. 30. La Commissione potrà deliberare coll'intervento di tre soli de' suoi componenti.

Art. 31. Le Commissioni faranno esame:

a) Del modo come siano stati compilati gli elenchi;

b) Della convenienza ed opportunità della proposta divisione in lotti;

c) Del procedimento tenuto per l'accertamento della rendita e la determinazione del capitale.

Esse trasmetteranno unitamente agli elenchi ed ai documenti il loro motivato parere al Ministro delle Finanze nel più breve tempo che sia possibile.

Art. 32. Le Commissioni potranno chiedere a qualunque autorità od ufficio finanziario gli schiarimenti e le notizie che credono necessarie.

Art. 33. Le Commissioni daranno anche il loro avviso al Ministro intorno al tempo più opportuno per l'apertura degli incanti o delle trattative private, e potranno fare tutte quelle altre proposte che reputassero convenienti nell'interesse economico e finanziario.

Il Ministro potrà richiederle del loro parere sopra ogni altra quistione, sia in massima, sia in casi particolari.

Capitolo VI. *Della approvazione e pubblicazione degli elenchi*

Art. 34. Dopo il parere delle Commissioni provinciali, e dopo che siano apportate negli elenchi le modificazioni che potranno essere giudicate necessarie, gli elenchi medesimi saranno approvati dal Ministro delle Finanze, il quale indicherà se per avventura debba escludersi dalla vendita alcuno dei beni inscritti negli elenchi, e quando si debba procedere all'apertura dei pubblici incanti.

Il Ministro potrà delegare questa facoltà ai prefetti.

Art. 35. Gli elenchi approvati dal Ministro verranno comunicati ai rispettivi direttori demaniali nelle varie provincie.

A cura di essi ne sarà fatta immediata pubblicazione nel giornale destinato a ricevere le inserzioni ufficiali in ciascuna provincia.

Nel tempo stesso ne saranno formati estratti speciali pei beni posti in ciascun circondario della provincia, e questi elenchi parziali verranno trasmessi agli uffici demaniali residenti nel capoluogo dei rispettivi circondari.

Art. 36. I capi degli uffici demaniali di ogni circondario, ricevuta la comunicazione degli elenchi speciali, faranno colla massima prestezza pubblicare nel comune ove i beni sono posti, e nei principali comuni del circondario, avviso dei beni che saranno posti in vendita, indicandone il valore, e facendo menzione del giornale della provincia nel quale sono pubblicati gli elenchi.

Art. 37 Dopo la pubblicazione dell'avviso, di cui è parola nell'articolo precedente, sarà permesso a chiunque, sotto l'osservanza delle norme e delle cautele da determinarsi dall'amministrazione demaniale, di prendere conoscenza degli elenchi speciali dell'ufficio circondariale, di visitare il fondo che si pone in vendita, e di osservare i documenti depositati presso l'ufficio dell'amministrazione demaniale della provincia.

APPENDICE

(4)

L'AMAZZONE

RACCONTO DI F. DINGELSTEDT

(dal tedesco)

Continuazione — Vedi il numero 279

Roland ripose il quadro di Armegarda, ed andò ad aprire la porta. Dopo essersi lavata le mani dietro il paravento ed aver messo il cappellino col velo, quest'ultima s'affrettava a partire; ma Herr Krafft dopo avere mostrato tanta fretta, or sembrava avere dimenticato gl'impegni di affari. Si abbottonò senza fretta, lisciò per bene il cappello, calzò i guanti scuri colla precisione di chi dà importanza all'apparenza esterna, poi guardando il cronometro, disse alla figlia:

— Dodici e cinque minuti. Giacomo ed i polledri non sono puntuali, altrimenti li avrebbero già annunciati. Ma non c'è furia, non si può andarsene di qui senza congedarsi da Roland e salutare le sue visite.

Il sorriso di Armegarda svelava in quel momento un tantino d'amarezza. Lo strepito dei passi cominciò ad avvicinarsi. Roland si affrettò ad aprire l'uscio. Passi frettolosi sulla scala, un saluto chiassoso di: addio! si fece intendere, e l'Amazzone d'un salto si trovò nello studio.

Capitolo III.
Il modello.

— Ancora in ritardo? domandò l'arrivante, con un'incomparabile voce di soprano che risuonò nella torre come una campana.

— Sempre in buon punto — rispose Roland con un'affettuosa stretta di mano.

— Forse per la prima volta troppo per tempo — aggiunse ella scorgendo Herr Krafft e sua figlia. Ma queste parole a bassa voce furono perdute nel caloroso abbracciamento in cui l'allieva ed il modello Armegarda e l'Amazone minacciavano di divorarsi a vicenda.

Con una mano sul cuore, bella lettrice, diteci se non è vero che quando noi altre ragazze ci precipitiamo con tanta violenza l'una sull'altra in ogni incontro giornaliero, come se fossimo rimaste anni senza vederci, o prendessimo congedo per una gita al polo settentrionale; non è vero che si può scommettere cento contro uno, che in tali casi internamente brameremmo di ammazzarci reciprocamente se potessimo con un colpo di spillo?

Herr Krafft complimentò l'Amazone coll'allegra galanteria del vecchio stile. Egli disse solennemente:

— Così tardi, a mezzogiorno, si leva il sole!

Cui la dama rispose gettando il cappellino e mostrando i capelli che erano d'un rosso brillante:

— Che sole, Herr Krafft? Vuoi dire cometa; ma per fortuna ho lasciato la coda di fuori.

Armegarda domandò chi aveva avuta la fortuna di accompagnarla.

— Oggi piccolo corteggio affatto; esso consisteva: 1° Del vecchio generale Von Schall fuori del servizio attivo, ma impegnato nel mio in qualità di ombra; 2° Herr Moses Blümchen, il fiore dei cavalieri, trasferito dal vecchio al nuovo Testamento sotto il pseudonimo di Moritz Ritter von Blumenberg; 3° Il celebre maestro della musica dell'avvenire signor Bullermann; 4° e 5° I rivali confratelli della stampa, i direttori del *Giornale del mattino* e delle *Notizie della sera*; 6° Il mio degno collega Herr Braun: una carrozza e due cabriolets pieni. Io mi fermai al ponte perchè l'impresa proibisce di passare nei sobborghi. C'è un buon numero di socii del nostro Corpo che obbedisce a tutte le prescrizioni insignificanti per poter violare impunemente le principali. La mia vecchia guardia nelle vetture od a cavallo fu sopraffatta nel vedersi degradare allo stato di semplici fantaccini; ma non c'era rimedio, e fu obbligata a marciare. Herr Ritter portava la mia mantiglia che s'attaccava agli speroni ad ogni soffio di vento. Bullermann con due volumi di sue composizioni somigliava ad un buon genitore che conduce i figli a perdizione. I giornali del mattino e della sera si disputavano col mio mazzo di fiori, finchè lo ebbero fatto in due pezzi. Io col povero generale al braccio marciava alla testa, ma precisamente alla Casa di correzione suonavano le dodici — l'ora fissata da Roland, il quale non aspetta mai; per cui battei una marcia a tempo furioso, ed arrivai prima degli altri per tutta la distanza di due volte la lunghezza del naso di Blumenberg. La comitiva è già stanca e senza fiato.

Ridendo a crepapelle, ella si sdraiò sopra una poltrona, dopo avere gettata la mantiglia sopra un Cupido nudo, nascosto tra gli oleandri. Là in quella posizione si scorge quanto l'Amazone è bella. Se però il garbato lettore si permettesse di fare una smorfia ricordandosi dei capelli rossi, prenderemo la libertà di dirgli che di bello non se ne intende, e che vada alla scuola di Tiziano e di Rubens. Certo che non è nostra idea di far passare per belli i capelli brunorossi o color volpe a macchie. Ma i capelli di vero rosso, puro, delicato, oro fuso, ondulati naturalmente, che circondano le tempie ed il collo di riccietti ribelli al pettine, adornano una testa di donna d'una corona di bellezza, non regolare, ma che incanta. La nostra eroina possiedeva altresì tutto quello che deve accompagnare tale chioma; una carnagione di una brillante bianchezza, due guancie tentatrici, e delle membra da servire di modello al più difficile dei pittori per rappresentare la lussureggiante maturità della state. Gli occhi dell'Amazone sono d'una tinta e d'una natura particolare; non si può dire che siano neri, grigi, verdi od azzurri, perchè riflettono tutti questi colori, secondo che sono colpiti dalla luce esterna o dallo spirito interno. Il vecchio generale li chiama giustamente gli occhi di Niso, tanto sono ingenui, mobili e pieni d'espressione. A prima vista la sua bocca sembra troppo larga, ma vedendo le perle che contiene, ed udendo i gorgeggi che manda, restiamo incantati in faccia a quelle eburnee labbra sia aperte che chiuse.

Dietro sì precisa descrizione, il lettore può formarsi una giusta idea della nostra eroina, ed ha già colla sua perspicacia indovinato che essa appartiene al teatro. È dunque inutile di fare sul di lei conto altro che copiare quanto segue dal primo dizionario musicale; il suo nome è Serafina Lomond: viene dalla Germania settentrionale; conta fra le più rinomate prime donne, ed ha vent'otto anni d'età. Le principesse del teatro, come quelle dei regni mondiali hanno in comune l'inconveniente, fra i tanti vantaggi, che la loro età è nota a tutti, sia guardando l'almanacco teatrale, che quello del Gotha. Per completare lo schizzo basterà dire che durante tutto l'anno, d'estate, come d'inverno, veste di azzurro chiaro. Al pari di tutte le signore che devono cangiar spesso di vesti, fa una toeletta la più semplice che sia possibile, e questa mattina l'Amazone, nella sua graziosa eleganza, non era dissimile all'apparenza da tutti gli altri giorni.

Che Herr Hans Enrico Krafft abbia dimenticato la preziosa ora della Borsa, udendo la descrizione della processione trionfale dell'Amazone? Egli stava placidamente cullandosi in una sedia americana ai piedi della prima donna, ridendo al di lei riso chiassoso, esclamò tra se:

— Che il Cielo abbia compassione dell'uomo che cade nelle sue mani!

— Quello che mi sorprende, ripigliò essa, si è che degli originali come quelli che mi circondano, non si facciano vedere per denaro. Essi manderebbero in rovina i nostri migliori commedianti. Ma è tempo di parlare di cose serie. Sarò presto obbligata di fare una visita al suo ufficio, signor consigliere della Camera di commercio.

— Non ne faccio parte, signora, rispose Herr Krafft.

— Ciò non ostante, se io la nomino, ella è il mio vero consigliere intimo, e ministro delle finanze.

Art. 38. Potrà ancora chiunque prendere conoscenza dei capitolati che saranno depositati in ciascun ufficio, contenenti le condizioni generali e particolari dei contratti di vendita stabilite secondo le norme espresse nel capitolo seguente.

CAPITOLO VII. — *Delle condizioni generali e particolari delle vendite.*

Art. 39. La vendita dei beni sarà fatta sotto l'osservanza del capitolato generale e dei capitolati speciali per ciascun lotto contenenti le condizioni del contratto.

Art. 40. Il capitolato generale conterrà le seguenti condizioni:

a) I fondi si vendono nello stato in cui si trovano e come sono posseduti dal Demanio, con tutte le servitù attive e passive e con tutti i pesi, livelli, censi, decime ed altre annualità perpetue che vi fossero inerenti;

b) La vendita sarà fatta a corpo e non a misura. — Non vi sarà luogo ad azione per lesione sul prezzo, o a diminuzione di prezzo per pretesi errori della perizia;

c) Lo Stato non assume altra obbligazione se non quella della evizione, nel qual caso il compenso spettante all'acquisitore sarà limitato al puro rimborso del prezzo pagato alle Finanze, e delle spese di aggiudicazione, ovvero al rimborso di quella minore somma effettivamente pagata dal terzo possessore a colui che avrà agito per la evizione.

I frutti percepiti dall'una e dall'altra parte saranno compensati in proporzione correspettiva del tempo del possesso del fondo e di quello del pagamento del prezzo;

d) Il compratore si intenderà obbligato per tutti gli effetti di ragione col solo atto di aggiudicazione, ma gli obblighi dell'Amministrazione sono subordinati all'approvazione del contratto da parte dell'autorità competente;

e) Il compratore subentra in tutti i diritti ed in tutti gli obblighi del Demanio, rispetto al fondo, e deve mantenere i contratti d'affitto in corso all'epoca della vendita, i quali non fossero rivocabili ad arbitrio del locatore;

f) Sono a carico dell'acquirente i compensi che fossero dovuti in conseguenza di miglioramenti fatti nel fondo dal conduttore, e a suo favore i compensi dovuti dal conduttore per deterioramenti arrecati;

g) Sino al completo pagamento del prezzo e degli interessi relativi, il compratore concede e il Demanio acquista il privilegio o la ipoteca speciale sui fondi alienati a garanzia del prezzo medesimo;

h) I capitolati generali conterranno altresì le disposizioni degli articoli 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 21 agosto 1862, e la menzione che la vendita sarà fatta sotto l'osservanza della predetta legge e del presente regolamento.

Art. 41. Nel capitolo speciale si indicheranno:

a) I beni da vendere, la loro denominazione, confinazione, consistenza, situazione e i dati catastali;

b) I pesi e le servitù che gravano il fondo;

c) La Cassa presso la quale dovrà effettuarsi il pagamento del prezzo;

d) Tutte le prescrizioni e le condizioni che si riputerà necessario di introdurre in riguardo alle circostanze speciali dell'immobile e agli eventuali diritti dei terzi, e le condizioni speciali di cui all'articolo 22.

Art. 42. Sarà nei capitoli speciali stabilita la garanzia da prestarsi dall'acquirente per poter tagliare i boschi d'alto fusto prima del pagamento integrale del prezzo, e sarà pure stabilita la rescissione immediata del contratto se il taglio si principiasse prima della prestazione della cauzione, salvo l'indennizzo dei danni e la perdita della prima rata del prezzo.

L'ammontare della cauzione sarà eguale alla differenza tra la parte del prezzo già pagata, e quella ancora da pagarsi.

Art. 43. Il capitolato generale sarà formato dal Ministero delle Finanze.

I capitolati speciali saranno compilati dalle direzioni, o amministrazioni demaniali.

CAPITOLO VIII. — *Degli incanti.*

Art. 44. L'apertura degli incanti per la vendita di ciascun lotto sarà fatta nota al pubblico mediante appositi avvisi.

Gli avvisi conterranno:

a) L'indicazione e situazione del lotto;

b) Il prezzo sul quale si aprono gli incanti;

c) I pesi inerenti al fondo;

d) L'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procederà agli incanti;

e) Il luogo e l'uffizio ove gli incanti saranno celebrati;

f) L'uffizio presso il quale sono depositati gli elenchi e le tabelle, i documenti relativi, i capitolati generali e speciali di vendita;

g) L'ammontare del deposito per cauzione delle offerte;

h) L'indicazione espressa che l'aggiudicazione sarà definitiva, senza ammettersi successivi aumenti sul prezzo di essa;

i) Le principali condizioni della vendita, di cui importa che il pubblico, secondo i vari casi, abbia cognizione;

l) Il modo con cui si procederà agli incanti.

Art. 45. Gli incanti seguiranno un mese dopo dalla data degli avvisi.

Art. 46. La pubblicazione degli avvisi sarà fatta dietro richiesta delle direzioni demaniali a cura dei sindaci o gonfalonieri dei comuni nel territorio dei quali sono posti i beni da alienarsi, e di quello nei quali debbono seguire gli incanti.

Essa sarà rinnovata tre volte consecutive nel termine di un mese.

Art. 47. Gli avvisi saranno altresì pubblicati per una volta nel giornale della provincia destinato a contenere le inserzioni ufficiali.

Quando il valore estimativo dei lotti da alienarsi superi lire 50,000, gli avvisi saranno ancora pubblicati una sola volta in tutti i capoluoghi del circondario delle provincie limitrofe, e verranno inserti nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Art. 48. La pubblicazione degli avvisi, a cura dei sindaci o gonfalonieri, sarà fatta gratuitamente, mediante affissione alla porta degli uffizi municipali, o nell'albo pretorio, o negli altri luoghi soliti.

Essi saranno direttamente responsabili dell'adempimento regolare delle pubblicazioni.

Tre giorni prima dell'apertura degl'incanti dovranno far pervenire all'autorità incaricata di presedere agli incanti un esemplare degli avvisi col certificato della seguita pubblicazione. — Questi avvisi saranno uniti agli atti d'incanto.

Art. 49. A cura degli agenti dell'Amministrazione sarà anche fatta affissione degli avvisi alle porte degli uffizi demaniali e finanzieri, e a quella dell'uffizio nel quale si dovranno tenere gli incanti.

Art. 50. Durante il mese dalla data degli avvisi, e nel giorno stesso dell'apertura degli incanti, fino all'ora stabilita, sarà lecito a chiunque di presentare offerte per la compra dei lotti posti in vendita.

Le offerte dovranno essere presentate all'autorità destinata a presedere agli incanti, ed accompagnate da una cauzione consistente nel titolo di ricevuta del versamento fatto in una cassa erariale del valore effettivo della decima parte del prezzo estimativo del fondo, oppure nel deposito di titoli del Debito pubblico, o di buoni del Tesoro.

Art. 51. Allorchè le offerte sono presentate o fatte a nome di più persone, queste s'intenderanno solidariamente obbligate.

Art. 52. Ciascuno può offrire a nome e per interesse di una terza persona da dichiararsi.

Avvenuta l'aggiudicazione, l'offerente deve dichiarare la persona per la quale ha agito, e della quale si intende essere egli garante solidale.

Non possono dichiararsi acquirenti persone incapaci di obbligarsi o quando non siano autorizzate nelle forme stabilite dalle leggi da coloro che ne hanno la tutela, o dalle autorità legittime.

La dichiarazione può farsi dall'offerente ed accettarsi dalla persona, o dalle persone dichiarate all'atto dell'aggiudicazione mediante la firma dell'una o delle altre da apporsi sul verbale d'incanto.

Ove la dichiarazione non sia fatta nè accettata all'atto dell'aggiudicazione, dovrà farsi al più tardi entro tre giorni consecutivi mediante la stipulazione di atto pubblico.

È solidale l'obbligazione delle persone dichiarate, che hanno accettato.

Art. 53. Quando l'aggiudicatario non faccia la dichiarazione nel termine e nei modi prescritti, o dichiari persone incapaci, o non legittimamente autorizzate, o le persone dichiarate non accettino l'aggiudicazione nel termine dei tre giorni, l'aggiudicatario sarà considerato per tutti gli effetti legali come vero ed unico acquirente.

In ogni caso la cauzione prestata sarà valida, e rimarrà ferma non ostante che l'offerta sia stata fatta per persone da dichiarare, e sia stata fatta ed accettata la dichiarazione.

Art. 54. Saranno ammesse offerte anche per procura.

Le procure saranno autentiche e speciali, e verranno unite al verbale d'asta.

Art 55. Qualora alcuno in forza di disposizioni di legge, o per la natura del suo possesso, avesse diritto di conseguire il fondo ad un prezzo determinato, od a prezzo eguale a quello dell'alienazione, dovrà essergli particolarmente notificato il giorno, l'ora, ed il luogo dell'incanto, ed il valore del fondo su cui sarà aperta l'asta, coll'invito di intervenire per farsi speciale offerente, o ripetere il fondo al prezzo determinato dai patti, od a quello da altri offerto.

Se avesse il diritto di pronunciarsi entro un determinato termine, l'aggiudicazione fatta al migliore offerente sarà condizionata alla dichiarazione dello avente diritto.

Art. 56. Gli incanti saranno aperti nel capoluogo della provincia se il valore estimativo del lotto superi lire 10,000; nel capoluogo del circondario o del mandamento o pretura, quando non superi quella somma.

Nel primo caso si terranno negli uffici della prefettura, ovvero della direzione demaniale dinanzi al prefetto, od al direttore del demanio.

Nel secondo caso seguiranno presso gli uffici designati dalla Direzione demaniale.

Negli incanti interverrà sempre un rappresentante dell'Amministrazione finanziera.

Si procederà agli incanti o per ischede segrete, o per pubblica gara.

Sarà, secondo i vari casi, preferita l'una o l'altra forma d'incanto a giudizio delle direzioni del Demanio, sentite le Commissioni provinciali.

Art. 57. Quando si proceda agli incanti per ischede segrete, l'autorità che vi presiede aprirà le offerte in seduta pubblica, e dichiarerà aggiudicato il fondo al miglior offerente. Le offerte inferiori al prezzo estimativo del fondo saranno reputate nulle.

Art. 58. Ove si proceda agli incanti per gara pubblica, si dichiarerà aperta la licitazione sul valore estimativo del fondo indicato nell'avviso d'asta, o su quello della maggiore offerta presentata prima dell'apertura degli incanti.

Prima di proclamare l'aggiudicazione sarà ripetuta per tre volte, coll'intervallo di cinque minuti fra l'una e l'altra, l'ultima offerta più vantaggiosa che sarà stata fatta.

Art. 59. Ogni offerta verbale in aumento non potrà essere minore, pei beni il cui valore d'incanto è inferiore alle lire 2000, di lire 10; sino alle lire 5000, di lire 25; sino a lire 10,000, di lire 50; sino a lire 50,000, di lire 100; sino a lire 100,000, di lire 200; e per ogni somma maggiore, di lire 500.

Art. 60. Verranno immediatamente restituiti a coloro che non saranno aggiudicatari i depositi da essi fatti per garanzia delle offerte.

Quando due o più persone avessero presentate o fatte offerte di un prezzo eguale, e non si siano avute offerte migliori, sarà preferita quella presentata prima.

Quando fossero contemporanee, i due offerenti saranno invitati ad una gara tra essi.

Quando non consentissero di venire alla gara, sarà estratta a sorte una delle offerte, e questa verrà preferita.

Art. 61. Il processo verbale d'incanto e di aggiudicazione conterrà:

a) L'ora, il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui segue l'incanto;

b) Il nome, cognome e qualità dei funzionari pubblici che assistono agli incanti, ed il nome e cognome del banditore incaricato di pubblicare le offerte;

c) Il valore sul quale l'incanto è aperto;

d) Il nome, cognome, il nome del padre e domicilio di ciascun offerente;

e) Le offerte fatte, una dopo l'altra, nell'ordine di tempo in cui avvengono ed il prezzo offerto;

f) L'indicazione se l'offerta è fatta in proprio nome o per persona da dichiarare;

g) Il nome, cognome e domicilio dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, ed il nome del loro rispettivo padre;

h) L'aggiudicazione definitiva del fondo fatta al miglior offerente, colla indicazione del prezzo ultimo, e della translazione del dominio del fondo ai patti ed alle condizioni stabilite dalla legge e dai capitoli generali e speciali.

Art. 62. Il processo verbale sarà sottoscritto da tutti i funzionari che vi hanno assistito, dall'aggiudicatario e dalla persona dichiarata che sia presente, qualora l'offerta e l'aggiudicazione sia stata fatta per persona da dichiararsi. Sarà altresì sottoscritto da due testimoni idonei e noti all'autorità che presiede agl'incanti.

Art. 63. Quando non si siano avute offerte, o queste siano inferiori al valore estimativo del fondo, sarà compilato processo verbale negativo d'incanto.

Art. 64. Nel caso preveduto all'articolo precedente si tenterà l'esperimento di un secondo incanto coll'intervallo di un mese dal giorno in cui il primo rimase deserto.

Si procederà alla pubblicazione degli avvisi ed alla celebrazione del secondo incanto nel modo medesimo che è stabilito per l'esperimento del primo.

Art. 65. Nel termine di 24 ore dall'aggiudicazione avvenuta in seguito, sia del primo, sia del secondo incanto, sarà consegnato all'aggiudicatario un certificato dell'autorità che ha presieduto agli incanti, a valere come prova dell'aggiudicazione.

Nel tempo stesso l'aggiudicatario pagherà la prima rata del prezzo dello stabile e l'intiero ammontare dei relativi accessorii.

Dall'altra parte gli sarà restituito il deposito fatto a garanzia della offerta, oppure sarà imputato nel pagamento di sopra detto.

Art. 66. Il pagamento sarà fatto nella Cassa erariale indicata nell'avviso d'asta o nei capitoli speciali.

Verrà esibita al funzionario che ha presieduto agli incanti la ricevuta contabile del versamento.

Art. 67. Sarà con decreto ministeriale stabilita, secondo le varie provincie, la proporzione dell'aggio da corrispondersi, laddove spetti, ai ricevitori demaniali, o ad altri contabili, per la ricezione ed i versamenti del prezzo dei beni demaniali alienati.

Art. 68. L'aggiudicatario potrà, in luogo di pagamento, consegnare al funzionario che ha presieduto agli incanti cartelle al portatore, o certificati nominativi di rendita consolidata 5 e 3 p. 0[0, colla dichiarazione di cessione pura e semplice nei modi di legge.

I titoli di rendita consolidata saranno ricevuti al prezzo legale di borsa nel giorno dell'aggiudicazione.

Art. 69. Il fondo s'intende passato nel dominio e nel possesso reale ed effettivo dell'acquirente dal giorno della seguita aggiudicazione, salvo la condizione risolutiva che non segua l'approvazione superiore del contratto, o che non sia pagata qualcuna delle rate del prezzo.

Da quel giorno l'aggiudicatario subentra nel godimento dei frutti e in tutti i diritti ed azioni competenti al Demanio, non che nell'obbligazione del pagamento delle imposte e degli altri pesi.

Art. 70. Quando l'aggiudicazione segua nel corso dell'anno amministrativo, i frutti civili spetteranno al Demanio per la rata del tempo decorso fino al giorno dell'aggiudicazione, e da quel giorno in avanti al compratore.

Si farà luogo ai compensi reciproci secondo le leggi e le consuetudini locali pei frutti naturali maturati prima dell'aggiudicazione.

Sarà correspettivamente, in proporzione del godimento dei frutti, regolato il carico delle imposte e degli altri pesi.

CAPITOLO IX. — *Delle consegne e della stipulazione dei contratti.*

Art. 71. La consegna del fondo sarà fatta intieramente a spese del compratore entro il termine di 10 giorni dopo soddisfatto per intero il prezzo degli accessorii e la prima rata del prezzo dello stabile.

I direttori demaniali delegheranno un loro rappresentante per effettuarla.

Art. 72. La consegna del fondo si intende fatta secondo le indicazioni e le descrizioni contenute negli atti di stima e negli altri documenti, di cui ciascun offerente può prender notizia dopo la pubblicazione degli avvisi d'asta.

Il pagamento del valore degli accessorii sarà fatto entro tre giorni dalla consegna.

Art. 73. L'aggiudicatario non potrà presentare reclami contro l'amministrazione per la consegna ricevuta, dove non ne faccia menzione specificata e riserva espressa nel processo verbale di consegna.

I reclami, a cui si riferiscono le riserve, dovranno presentarsi entro 20 giorni dalla data dell'aggiudicazione al direttore demaniale della provincia, il quale darà la sua decisione motivata nel termine successivo di altri dieci giorni.

Art. 74. Sulla base del capitolato generale e speciale, del processo verbale di aggiudicazione e degli atti corrispondenti, si procederà, quando occorra per le leggi del luogo, alla stipulazione del contratto di compra-vendita nel termine di quaranta giorni dalla data dell'aggiudicazione anzidetta.

Il contratto sarà stipulato con atto pubblico per mano di notaio o di altro funzionario autorizzato a ricevere atti pubblici, semprechè, secondo le leggi del luogo, sia ciò necessario alla trasmissione del diritto di proprietà dei beni immobili, od alla efficacia e conservazione del privilegio o dell'ipoteca competente all'amministrazione per garantia del pagamento delle rimanenti rate del prezzo.

In tutti i casi l'aggiudicatario potrà richiedere che si stipuli il contratto mediante atto pubblico notarile.

Art. 75. Nei contratti saranno stipulate le clausole e le cautele legali necessarie ad assicurare il pagamento dei resti di prezzo da farsi all'amministrazione, in rate eguali anticipatamente in ogni anno, a cominciare dal giorno del pagamento della prima rata, coi relativi interessi scalari al 5 per cento.

Art. 76. I processi verbali di aggiudicazione, o i contratti cogli atti e documenti relativi saranno trasmessi per mezzo dei direttori o amministratori demaniali al Ministro delle Finanze od ai funzionari delegati dal Ministro per l'approvazione di essi.

Il Ministro potrà delegare a tal fine gli stessi direttori demaniali.

Se il valore del contratto eccede la somma di lire 25,000, sarà sempre trasmesso al Ministro, all'approvazione del quale dovrà precedere l'avviso del Consiglio di Stato.

Art. 77. Saranno registrati alla Corte dei conti o negli uffizi de' suoi delegati i decreti del Ministro o dei suoi delegati per l'approvazione dei contratti.

Art. 78. Sarà pagato il diritto fisso di una lira:

a) Pel processo verbale di aggiudicazione;

b) Per la voltura del fondo nell'ufficio del catasto;

c) Per la inscrizione delle ipoteche e dei privilegi a favore del demanio;

d) Per le iscrizioni e trascrizioni ipotecarie che potessero occorrere nell'interesse dell'acquirente.

Art. 79. Le spese d'incanto e di stipulazione del contratto di compra-vendita e della copia autentica di esso, da servire per uso dell'amministrazione, sono a carico del compratore. Esse verranno liquidate dal direttore demaniale, e saranno pagate colla prima rata.

Art. 80. I titoli di proprietà e di affitto, ove esistono, saranno consegnati al compratore nell'atto del pagamento dell'ultima rata del prezzo.

Durante le more pel pagamento integrale del prezzo, il compratore potrà richiedere copie legali dei documenti anzidetti a sue spese.

Non saranno consegnati quei titoli o documenti che risguardassero ancora fondi o diritti spettanti all'amministrazione, salva al compratore la facoltà di farne estrarre copie legali a sue spese.

Ove i documenti risguardassero fondi acquistati da più compratori, saranno consegnati a quello che avrà comprato per un prezzo maggiore. Gli altri acquirenti avranno verso il depositario dei documenti i diritti che loro competono per legge.

Art 81 I direttori demaniali provvederanno affinchè segua nei registri censuari il passaggio dei fondi al nome degli acquirenti.

CAPITOLO X — *Degli incanti a rischio e spese dell'aggiudicatario.*

Art. 82. Qualora si dovesse far luogo a nuovi incanti a rischio e spese dell'aggiudicatario, a norma dell'art. 13 della legge 21 agosto 1862, pel ritardo di tre mesi al pagamento di una rata qualunque del prezzo, o pel ritardo al pagamento della prima rata e del prezzo intero degli accessori, di cui è parola nell'art. 26 del presente regolamento, la Direzione o l'Amministrazione demaniale farà pubblicare avviso nel capoluogo della provincia e nel comune dove dovrà seguire l'incanto.

L'avviso sarà pubblicato 15 giorni prima di quello stabilito per la licitazione, e conterrà le indicazioni espresse nell'art. 44 del presente regolamento, colla dichiarazione che non si procederà a secondo incanto, e che l'aggiudicazione potrà seguire anche a prezzo inferiore a quello stabilito dall'Amministrazione, o risultato dal precedente incanto.

In tutto il rimanente si osserveranno le regole stabilite nel capitolo precedente.

Art. 83. L'aggiudicatario inadempiente sarà obbligato con tutti i modi di legge al pagamento delle spese dell'incanto, eccettuate soltanto quelle della stipulazione del contratto e delle copie dei documenti, che saranno a carico del nuovo aggiudicatario. Sarà ancora obbligato al pagamento della differenza che si fosse verificata in meno tra il prezzo della prima aggiudicazione e quello ottenuto nell'incanto, e di qualunque altro danno che fosse derivato dal suo inadempimento.

Art. 84. Il debito dell'aggiudicatario inadempiente per ispese, per differenza di prezzo o per altri danni, si farà constare mediante certificato dell'Amministrazione.

Art. 85. L'aggiudicatario inadempiente perderà la prima rata del prezzo che avesse pagata.

Sarà contrapposta al suo debito la somma delle altre rate che avesse soddisfatte, l'aumento di prezzo che si fosse ottenuto coi nuovi incanti, e l'ammontare delle somme che avesse pagate pel valore degli accessori del fondo.

CAPITOLO XI. — *Delle trattative private.*

Art. 86. Quando nè il primo, nè il secondo incanto abbia sortito il suo effetto, i fondi saranno venduti a trattative private anche secondo una nuova formazione dei lotti.

Art. 87. Le offerte di compera dei beni immobili mediante trattative private potranno essere presentate al Ministero delle Finanze, e alle Direzioni demaniali nella cui giurisdizione sia il territorio ove son posti i fondi.

Art. 88. I direttori demaniali sono autorizzati ad alienare a trattative private lotti staccati e indipendenti, il cui valore estimativo, compresi gli accessori, non superi L. 10,000.

Art. 89. Le vendite trattate privatamente dai direttori demaniali dovranno essere fatte sotto l'osservanza delle condizioni stabilite per legge. Nè potranno essere variate le condizioni del capitolato generale.

Le condizioni dei capitolati speciali potranno, secondo i vari casi, essere mutate a giudizio dei direttori demaniali.

Art. 90. I contratti saranno stipulati a spese del compratore presso il Ministero delle Finanze, o presso le direzioni demaniali.

Occorrerà la forma di atto pubblico sempre che secondo le leggi del luogo sia ciò necessario per la trasmissione del diritto di proprietà dei beni immobili o per la iscrizione del privilegio o dell'ipoteca a favore del demanio sul fondo alienato.

È in facoltà del compratore di richiedere in ogni altro caso la stipulazione per atto notarile.

Sarà anche a spese del compratore data alla pubblica amministrazione copia autentica dell'atto notarile.

Il compratore pagherà in ogni caso, oltre alle spese della stipulazione, i diritti stabiliti alle lettere *b*), *c*), *d*) dell'art. 78.

Art. 91. I contratti stipulati saranno resi eseguibili con decreto del Ministro delle Finanze o dei suoi delegati nel modo stesso e colle distinzioni stabilite pei contratti stipulati dopo pubblici incanti.

CAPITOLO XII. — *Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 92. I beni demaniali di cui, essendo stata autorizzata la vendita prima della pubblicazione della legge 21 agosto 1862, n° 793, si trovi accertato il valore, saranno posti in vendita sulla norma del prezzo già estimato, e senza che si debbano ripetere gli atti e le formalità già compiute prima della pubblicazione del regolamento stesso.

Art. 93. Sono abrogate le disposizioni regolamentarie vigenti nelle varie provincie del Regno intorno al modo della vendita dei beni demaniali in quanto

---

— Vale a dire che le occorre ancora del denaro.

— Ancora?

— Non ha già ritirato per due mila talleri il mese scorso dalla mia banca?

— Tutti partiti, signor ministro.

— Dunque debbo avvertirla seriamente, mia sovrana, che agisce senza pensare alle conseguenze.

— A che servirebbe allora l'avere il migliore dei ministri responsabili? Oppure vuol ella rinunciare al portafoglio e farmi chiudere il conto colla sua banca?

— Questo no; l'avverto solo che ha bisogno d'un tutore.

— Sono d'età maggiore.

— In tutto eccetto che negli affari di denaro, nei quali potrebbe prosperare se volesse. È un pezzo che desiderava ammonirla su diversi soggetti. Se ella non viene da me, la cercherò io. E ella disposta a ricevermi, ma senza seguito nè grande nè piccolo?

— In udienza privata, assolutamente secreta.

Una stretta di mano delle due parti suggellò la promessa d'appuntamento; ma il ministro delle finanze dopo averla baciata due volte, ritenne nella sua la mano delicata della sovrana al di là del tempo concesso dall'etichetta.

Un'occhiata di sbieco d'Armegarda cadde penetrante sul piccolo gruppo che conversava. Sino a quel momento ell'era rimasta come attonita dinanzi ad un largo quadro non finito, posto da Raff sul cavalletto del maestro; era l'Amazone. Roland senza fare attenzione al colloquio nè alle risa stava accomodando i pennelli ed i colori, e collocò la sedia pel modello. Sia egli, che Armegarda sembravano irrequieti, impazienti, e quasi confusi; si tennero da parte, e solamente quando Giacomo annunziò i polledri mezz'ora dopo il tempo fissato, Armegarda volgendosi a Roland, disse in fretta:

— Ciochè mio padre ha detto scherzando or ora.....

— Non l'ho male interpretato — terminando la frase disse con serietà Roland.

Poi venne la separazione con una nuova spesa d'abbracciamenti e di baci per parte delle due dame. Herr Krafft si voltò sulla porta e disse:

— Contiamo sopra di lei signora e di Roland per sabato; è l'ultima serata della stagione di mia figlia — Forse una sorpresa, aggiunse all'orecchio della cantante.

— Addio — A rivederci.

L'Amazone che si era alzata alla loro partenza, passeggiava su e giù nello studio con un passo tragico: poi fermossi ad un tratto dinanzi a Roland, che teneva in mano la mazza per mettersi al lavoro, e domandògli in fretta:

— Che ha quest'oggi la principessa della Banca?

Per risposta egli diede un'alzata di spalle. L'Amazzone continuò:

— Non posso sopportare questo personaggio in miniatura, che vuole passare per una donna soprafina, col suo contegno artificiale, colle sue arie misteriose e le interminabili lezioni nel tuo studio. Mi sorprende che tu non la prenda lei invece di me per modello dell'Amazone; col suo frustino, col suo vestito da cavalcare, ed il resto, ha più l'aria di un'Amazone di me. E quale fragranza lascia dietro di sè! È una vera profumeria ambulante. Pomata alla violetta, essenza di viole, polvere di viole, viole dal principio alla fine. Io pure amo le viole, ma all'aria aperta in campagna, nei boschi; ma qui l'odore dà ai nervi di chi sta bene. Bisogna cangiar l'aria, che è soffocante.

Ed impetuosamente aprì la finestra e si mise a guardar fuori. Rolando si avvicinò a lei e con voce calma le disse toccandole una spalla:

— Quando ti sarai rinfrescata cominceremo a lavorare.

— Lavorare, sempre lavorare. Scappo da tre ore di ripetizione al piano per venire ad una seduta di due ore. Questa sera m'aspetta un concerto filarmonico, domani mattina una conferenza col mio agente, poi un'altra col papà Krafft, quindi una terza col sovraintendente. Posdomani sera grand'opera. E sempre ed in tutto abbandonata a me stessa, senza protezione, nè sostegno. Quanto sono stanca di questa misera vita, che la gente stupida ed acciecata invidia. Se sapessero quanto volentieri cangierei con uno schiavo!

Roland lasciò passare questo sfogo dell'animo dell'artista, che trovava un'eco nel proprio pensiero, e dopo una breve pausa, disse come parlando a se stesso:

— Ecco finalmente la primavera all'opera. Fa del bene l'osservare la sua attività sì tranquilla e sì artistica. In una sola notte cogli stessi colori usati per migliaia e migliaia d'anni, dipinge ancora di verde il mio castagno. Quando i bottoni sbucciano sono come inverniciati di nuovo; le giovani foglie chiuse e piene di rughe sono come le faccie dei bambini neonati.

— Hanno forse i neonati delle rughe? domandò sorpresa la prima donna.

— Precisamente, hanno delle delicate rughe intorno agli occhi ed alla bocca come i vecchi.

— Devono essere molto brutti allora i bambini!

— Nulla v'ha di brutto nella natura, e non v'ha neppure transizione subitanea. Il suo movimento s'aggira in un circolo che compendia la fine nel principio. L'inverno e la primavera impercettibilmente si confondono assieme come due note differenti, ma affini. Ognuno ne sente la differenza. Vedi, Giacò stesso s'accorge senza almanacco quando arriva la primavera. Allora si siede sul più alto ramo dell'albero per pigliare il sole sulla sua vecchia nuca.

— Ehi! Giacò, Giacò!

Un grosso corvo nero si avanzò adagino e si posò sulla spalla di Roland, poi guardò alternativamente lui e la cantante, e beccò il medaglione d'oro che questa portava al collo. Questo nuovo arrivato era l'ultimo animale che restava dell'ospitale di veterinaria, e si pretende che avesse almeno cinquant'anni. Lungo tempo prima aveva appartenuto ad una donna che passava per istrega, e menava vita in compagnia degli spettri nel sobborgo di Santa Margaria. Essa riceveva visite da signore di rango, le quali volevano conoscere i segreti della fortuna, ed in tali circostanze il corvo eseguiva una parte importante. Spargendo del caffè in polvere sulla tavola, si faceva passeggiare sopra gravemente l'uccello, e nelle impronte delle zampe la vecchia leggeva il futuro. Se poi cominciava a gridare, era un segno infallibile di fortuna straordinaria sia buona che cattiva. Dopo la morte della strega Giacò si rifugiò in un granaio, dove la sua attività si esercitava ancora in opere nefaste, dando, cioè, la caccia ai topi ed alle lucertole. Poi in conseguenza d'una infreddatura presa nell'inverno, per essere stato abituato a vivere in una stanza calda, ottenne l'ammissione nell'ospitale veterinario. Il medico omeopatico, malgrado lo smodato uso di aconito, non riescì a guarire il corvo, ed i tentativi per farlo parlare non ebbero per effetto che di fargli perdere completamente la voce; solo diventando muto guarì del raffreddore. Il povero Giacò invece di gridare non fa altro che aprire il becco; in sì misera condizione venne preso da Roland, col quale strinse la più intima amicizia.

Il suo posto prediletto era sulla cima del cavalletto del maestro, dove rimaneva delle ore colla testa nascosta sotto le ali. Nel corso della loro lunga relazione, Roland riescì ad insegnargli un esercizio molto ammirato dagli allievi. Quando chiamava: « Giacò, ho caldo » il corvo si metteva sulla sua testa e gli faceva vento colle sue grandi ali nere. Tutti nello studio amavano l'uccello, eccettuato Raff, che dubitava della di lui onestà, e lo accusava apertamente di rubare ora dei sacchetti di colore, altre volte della gomma da cancellare i segni di matita. E come se Raff avesse sempre le saccoccie piene d'oro, soleva dire: « Non bisogna lasciare nè oro nè argento dove c'è questa bestia. »

(*Continua*)

sieno contrarie alle disposizioni del presente regolamento.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
Q. SELLA.

Nº 4627.

REGIO DECRETO *col quale cessa di essere obbligatoria la pubblicazione degli elenchi estimativi per la vendita dei beni demaniali.*

17 settembre 1868.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Visto il parere del Consiglio di Stato, emesso in adunanza del giorno 28 agosto 1868,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico Per le vendite dei beni demaniali, che si eseguiscono in forza della legge del 31 agosto 1862, n. 793, cessa di essere obbligatoria la pubblicazione degli elenchi estimativi, prescritta dagli articoli 35 e 36 del regolamento approvato con Regio decreto 14 settembre 1862, n. 812.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 settembre 1868.

VITTORIO EMANUELE.
L. G. CAMBRAY-DIGNY.

Durante la temporanea assenza da Firenze di S. E. il comm. avv. Stefano Castagnola, la reggenza del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio fu affidata con R. decreto del 22 settembre p. p. a S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Il comando superiore della Guardia nazionale di Firenze ha emanato il seguente:

Ordine del giorno 11 ottobre 1870.

Ufficiali, sott'ufficiali, caporali e militi,

Mentre io disponevami a rendervi noti i ringraziamenti che mi espresse personalmente l'onorevole presidente della Deputazione romana per i servizi che avete prestato ed ai quali siete accorsi ben numerosi in omaggio degli illustri apportatori del Plebiscito che ha unito all'Italia Roma e le sue provincie, mi è giunta una officiale sullo stesso proposito dell'egregio nostro ff. di sindaco, che ho il piacere di comunicarvi, del tenore seguente:

« Ill.mo signor comandante la Guardia nazionale di Firenze.

« Li 10 ottobre 1870.

« Nell'annunziare ai miei concittadini il grande evento compiutosi ieri in Firenze, io diceva: *La Guardia nazionale coll'accorrere numerosa come accorse sempre quando fu chiamata a presidio o decoro della città, il popolo coi suoi cordiali saluti ed auguri ai Romani, meglio che gli addobbi e le cerimonie officiali, faranno manifesti anche una volta i sentimenti dei Fiorentini per il Re, per l'Italia, per Roma.*

« Il fatto ha dimostrato splendidamente come io non m'ingannassi nel prendere questo impegno per i miei concittadini, e mi è caro di pregare la S. V. Ill.ma di far conoscere ai signori ufficiali, sott'ufficiali, caporali e militi della Guardia nazionale il gradimento della Deputazione romana espresso alla S. V. Ill.ma ed a me dal venerando suo presidente, non che la soddisfazione dell'autorità comunale.

« *Il ff. di Sindaco*
« UBALDINO PERUZZI. »

« *Ufficiali, sott'ufficiali, caporali e militi,*

Sono lieto che il mio interinato nel comando di questa cittadina milizia mi abbia offerto l'occasione di rendervi il presente pubblico encomio, che per me riesce di gratissima soddisfazione, e per voi ha l'effetto di mostrare sempre di più come apprezziate il sentimento del vostro dovere verso la patria, e qual sia l'affezione che nutrite per le libere istituzioni che la governano e la rendono ormai, con Roma alla testa, compiutamente indipendente ed unita.

Il colonnello comandante superiore interinale
DOMENICO BALZANI.

— Leggesi nel *Conte Cavour* che la Deputazione romana si recava il mattino di martedì in carrozze di gala alla Basilica di Superga, accompagnata dai consiglieri comunali di Torino, Noli, Trombetta, Maliano, Villamarina, Pantaleone, Villa Tommaso, Villa Vittorio, Oytana e Agodino.

Ricevuti nell'atrio della Basilica dal comm. abate Stellardi, prefetto della Reale Basilica, essi visitarono le tombe dei Reali di Savoia, dove, dopo di avere assistito ad una funzione religiosa, deponevano sulla tomba del Magnanimo Re Carlo Alberto una corona, corona in argomento di perenne gratitudine e di vivo affetto alla venerata memoria di tanto Principe.

A nome della cittadinanza romana e della Deputazione, il principe Ruspoli pronunciò un nobile e commovente discorso, a cui risposero con affettuose parole l'abate Stellardi e il marchese di Villamarina.

Fatta poscia una refezione, gli egregi Rappresentanti di Roma facevano ritorno in Torino, dove giunsero verso le ore tre del pomeriggio.

— L'*Italia Militare* annunzia che le divisioni 11ª, 12ª e 13ª sono sciolte.

— La Direzione generale delle ferrovie dell'Alta Italia avvisa che in seguito alle modificazioni state introdotte nell'orario della ferrovia del Moncenisio, si previene il pubblico che a datare dal 10 corrente mese il treno internazionale per la Francia che parte da Torino per Susa alle 5,25 ant. prenderà pure viaggiatori muniti di biglietti diretti di terza classe per oltre Susa, avvertendo che il treno da Torino a Susa che parte alle 5,50 antimeridiane cessa da detto giorno di essere in coincidenza colla ferrovia del Moncenisio.

Avvisa inoltre che in seguito alla cessazione del servizio di diligenza che coincideva colla corsa *D* a Magadino sul Lago Maggiore, a datare dal giorno 12 corrente la detta corsa partirà dallo scalo di Locarno invece che da quello di Magadino, e seguirà fra Locarno ed Arona l'orario attuale

— La *Gazzetta di Genova* dell'11 pubblica la seguente avvertenza:

La maggior parte delle società mineralogiche della Sardegna, che hanno fin qui avuto il principale loro sostegno nella floridezza delle case bancarie e commerciali francesi, inglesi e belgiche, hanno, in vista delle attuali condizioni del credito e dell'industria, deliberato di non riattivare i loro lavori.

Intanto si avvicina la stagione in cui dalle varie provincie d'Italia accorrono in quell'isola gli operai colla speranza di attuare i guadagni ottenuti nelle passate stagioni; ed ora invece al loro arrivo si troverebbero quasi tutti senza lavoro con grave loro danno e non senza quello delle finanze dello Stato, il quale dovrebbe provvedere al rimpatrio di queste persone che naturalmente ignorano il ristagno che in tutte le industrie e specialmente in quella mineraria si lamenta. Ad evitare sì grave inconveniente si rende ciò a pubblica notizia affinchè i minatori e i braccianti conoscano la vera condizione delle cose e non intraprendano il viaggio alla volta della Sardegna se prima non abbiano affidamento certo di lavoro, o non posseggano almeno i mezzi per rimpatriare.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

Avviso di concorso.

Il Consiglio provinciale di Mantova con deliberazione 6 andante settembre ha elevato alla somma di lire 4000 l'annuo onorario fisso inerente al posto di Preside nell'Istituto industriale e professionale con Scuola agraria in questa città, oltre ad un assegno particolare per le spese di cancelleria, e volle aperto il concorso pel conferimento di tale carica.

Le attribuzioni ed i doveri inerenti alla carica stessa sono in generale contemplati dal titolo IV « Della istruzione tecnica » nella legge 13 novembre 1859 pel riordinamento della istruzione pubblica, il quale titolo venne esteso ed applicato alle provincie venete e di Mantova colla legge 31 maggio 1868, n. 4415. Sono pure contemplate dal regolamento approvato col R. decreto 18 ottobre 1865, n. 1712, ed esteso alle ora dette provincie coll'altro decreto Reale 20 febbraio 1867, n. 1874, ferma già l'osservanza di ogni altra superiore disposizione.

Il concorso rimarrà aperto a tutto il mese di ottobre prossimo, e la nomina del Preside sarà fatta dal Consiglio provinciale nel modo che stabilì colla sua deliberazione 9 dicembre 1867.

Nella scelta del Preside sarà tenuto calcolo dei titoli prodotti dai concorrenti, come:

a) Diploma di laurea in una o più materie;

b) Patenti di abilitazione ad insegnamenti pubblici;

c) Attestati onorevoli sull'esercizio pratico nei detti insegnamenti;

d) Decreti di nomina a professore ed alla Direzione di istituti tecnici o di altre scuole pubbliche;

e) Diplomi accademici ottenuti, ed opere pubblicate nelle materie letterarie o scientifiche.

Le domande dovranno essere presentate entro l'ottobre prossimo al protocollo di questa Deputazione provinciale, osservando in esse le prescrizioni sul bollo, e sarà poi libero ai concorrenti di esaminare nella segreteria della Deputazione stessa lo statuto organico dell'istituto in data 14 novembre 1868.

Mantova, 24 settembre 1870.

Il Prefetto Preside
G. BORGHETTI.

DIARIO

La delegazione del governo francese residente a Tours, per quanto ne scrive la *Liberté*, avrebbe deciso di trasferirsi a Bordeaux. Siccome tuttavia il trasferimento pare che fosse principalmente motivato dalla convenienza di riunire piuttosto in quest'ultima città la Assemblea costituente, e siccome è noto che la riunione medesima è stata indefinitamente prorogata, rimane ora a sapersi se nulla ostante la traslazione avrà luogo nelle presenti contingenze.

Il giorno 9 si sapeva a Tours che il signor Gambetta era uscito da Parigi e che si dirigeva alla volta di quella città. Si sapeva inoltre che egli vi recava il decreto inteso a prorogare di nuovo le elezioni.

Stando alle opinioni espresse dal *Constitutionnel*, questa notizia di un'altra proroga relativa alle elezioni non avrebbe prodotta buona impressione.

Il signor Gambetta, così si esprime in proposito il giornale citato, ci reca un decreto inteso ad aggiornare indefinitamente la riunione dell'Assemblea costituente. Il fatto è grave. Sarebbe tempo che i membri del governo della difesa nazionale si mettessero d'accordo su di questa questione capitale. Eglino fanno decreti sopra decreti; uno contraddicente all'altro. Se la delegazione di Tours dice sì, il governo centrale dice no. Oggi la riunione di una Assemblea costituente sembra loro indispensabile, e la decidono; domani giudicano il contrario, e la differiscono. Queste oscillazioni cominciarono il giorno in cui il signor Giulio Favre si recò a far la sua visita al quartier generale prussiano.

Il decreto che ci è recato dal signor Gambetta è il quinto che il governo ha emanato intorno alle elezioni. Ciò vuol dire che egli ha mutato avviso cinque volte. S'intende che non bisogna essere troppo severi nel pronunziare giudizi sulla condotta del governo in così difficile situazione come quella in cui viviamo. Ma insomma è una triste verità che continuando le cose a procedere come procedono tutto inclina verso l'anarchia. È urgente che il governo si ritempri mercè il pubblico voto. È urgente sapere se il popolo ratifichi gli atti che da un mese e più si compiono in di lui nome. Il paese versa in una angoscia estrema; esso non sente una mano ferma; esso ha bisogno che si ponga fine alla disastrosa esperienza.

Da Lione scrivono che le cose vanno meglio; che la quiete vi fu ripristinata, e che le autorità governative hanno ripreso il normale esercizio delle loro funzioni.

Il *Moniteur* di Bruselle pubblica i decreti reali concernenti lo scioglimento dell'esercito di osservazione e di quello di Anversa, e dispensa dalle loro attribuzioni i comandanti in capo di stato maggiore generale ed i comandanti dell'esercito di campagna. Un decreto stabilisce che d'ora in avanti le quattro divisioni militari del Belgio vengano ridotte a tre colle loro sedi ad Anversa, a Brusselle ed a Liegi.

La *Wiener Zeitung* pubblica la nomina del conte Sigismondo Thun a luogotenente della Moravia.

I giornali tedeschi recano il testo del *memorandum* del 10 ottobre che il governo prussiano ha comunicato a parecchi gabinetti, e di cui il telegrafo ci aveva già fatto cenno; esso dice in sostanza che le condizioni per un armistizio, che erano state proposte al signor Giulio Favre, miravano ad ottenere l'avviamento a uno stato di cose più regolare in Francia, ma furono da lui e dai suoi colleghi respinte; per la qual cosa venne continuata una lotta in cui finora l'andamento della guerra non promette al popolo francese verun successo. Le condizioni probabili sono anzi per la Francia peggiorate per la caduta di Toul e di Strasburgo, e per essere Parigi strettamente investita. Il *memorandum*, dopo di avere segnalato quante forze stiano presentemente a disposizione dell'esercito tedesco, e quanti sacrifizi, quante privazioni, quante miserie si aggraveranno sul paese per questa lotta a oltranza, chiama principalmente l'attenzione generale sulle condizioni di Parigi, ed espone le ragioni per cui questa capitale deve presto o tardi cadere; quindi soggiunge: « Se il *gouvernement provisoire de la défense nationale* ritarderà il momento della caduta fino al tempo in cui la minacciosa mancanza di viveri costringa la città a capitolare, ne deriveranno conseguenze terribili. Le dissennate distruzioni di ferrovie, ponti e canali, operate dai Francesi in un certo spazio attorno a Parigi, non hanno neppure per un istante trattenuto la marcia delle nostre truppe, e prontamente furono ristabilite le comunicazioni che loro abbisognavano così su terra come sull'acqua.

« Ma quelle restaurazioni soltanto si sono fatte che avvantaggiar potevano gli interessi militari; le altre distruzioni, anche dopo una capitolazione di Parigi, intercetteranno ancora per lungo tempo le comunicazioni della capitale colle provincie. In questo caso i comandanti dell'esercito tedesco si troveranno nella assoluta impossibilità di somministrare, fosse anche per un giorno solo, viveri ad una popolazione di quasi due milioni di uomini. E allora, neppure i dintorni di Parigi, i cui depositi dovranno essere a disposizione delle nostre truppe, potranno offrire mezzi di sussistenza; e quindi non si potrà neppure permettere alla popolazione di Parigi l'uscita nelle strade della campagna. Ne nascerà, come conseguenza inevitabile, che centinaia di migliaia d'uomini periranno di fame. Le autorità francesi devono prendere in considerazione queste conseguenze non meno dei comandanti dell'esercito tedesco, ai quali altro non riman di fare se non continuare la lotta che loro viene offerta. Di queste conseguenze sono responsabili coloro i quali vogliono condurre le cose a tale estremità. »

I diari tedeschi recano un telegramma da Pietroburgo, 8 ottobre, col quale si annunzia che coll'aiuto delle armi russe, l'Emiro di Bucara ha ridotto all'obbedienza quei capi che gli si erano ribellati.

Il presidente degli Stati Uniti d'America ha pubblicato un proclama, in cui è vietato alle navi delle potenze belligeranti di caricare nei porti dell'Unione americana materiali da guerra o di fare operazioni attinenti alla medesima; permette a dette navi solo una fermata di 24 ore nei porti dell'Unione.

Inviarono indirizzi di omaggio e devozione a S. M. pel fausto avvenimento della riunione di Roma e delle provincie romane al Regno d'Italia:

La Società operaia di Bardonnèche, il Comizio agrario di Barletta, la Società di mutuo soccorso degli artigiani ed operai di Valdagno, molti cittadini di Manduria, il municipio di Carpineto (Velletri).

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Pietroburgo, 12.

Il telegramma dell'*Indépendance belge*, in data di Londra, che fa cenno del richiamo di tutti i soldati congedati è privo di fondamento.

Tutta la stampa esprime sentimenti pacifici.

Copenaghen, 12.

Un telegramma di Londra al *Berlingske Tidende* annunzia che il generale Bourbaki al suo ritorno dall'Inghilterra a Metz riferì che l'imperatrice reggente ricusa di trattare la pace sulle basi di una cessione di territorio e delle fortezze.

Châteaudun, 12.

A Dreux il nemico fu respinto.

Moreuil, 11.

Il nemico si avanzò in ricognizione sino a Montdidier. La Guardia nazionale e i franchi tiratori gli andarono incontro con uno slancio ammirabile. Il nemico si ritirò al loro avvicinarsi.

Amburgo, 12.

Si ha da Altona in data di ieri:

La squadra francese fu vista a 18 leghe da Elgoland. Le autorità militari furono avvertite di stare in guardia per non essere sorprese. Si prepara uno sviamento dei segnali.

Berlino, 12.

La *Staatsanzeiger* sottopone ad un minuto esame la situazione dell'armata tedesca dinanzi Parigi, l'accerchiamento della città e la probabilità di un attacco Dice che la guerra deve finire a Parigi, e che la pace deve essere dettata in quella città; che i preparativi per l'attacco e il bombardamento esigono molto tempo; che il cômpito del comando superiore dell'armata tedesca non fu mai così difficile, dovendo impadronirsi della capitale colla maggiore economia di tempo e d'uomini. Tuttavia, conchiude il giornale, nutriamo la fiducia di superare tutte le difficoltà.

Milano, 12.

La Deputazione di Roma giunse alle ore 3,50 accompagnata dal prefetto e dalla Deputazione provinciale, che le andarono incontro. Fu ricevuta alla stazione dalle autorità municipali, dalle società operaie e dalla guardia nazionale. Percorse la piazza Cavour, la via Palestro e il corso Venezia fra gli applausi della folla. Le vie erano imbandierate. Smontata all'albergo, fu chiamata al balcone fra grandi applausi. Un membro della Deputazione disse: « In nome di Roma, il cui plebiscito compì l'unità d'Italia, vi ringrazio della cordiale accoglienza e saluto l'eroica città delle Cinque Giornate. » Gli applausi continuarono. Alle ore 5 1/2 le fu dato un pranzo al palazzo Brera. Questa sera assisterà allo spettacolo della Scala, quindi ripartirà per Roma.

Amburgo, 12.

In seguito alla comparsa della squadra francese presso Elgoland furono contromandate le disposizioni che si erano prese. Temesi che il blocco ricominci.

Berlino, 12.

Si ha ufficialmente da Versailles, 11:

Il corpo bavarese comandato dal generale Tann e le divisioni di cavalleria del principe Alberto e del conte Stolberg riportarono il 10 una vittoria sopra il nemico presso Artenay. Abbiamo preso tre cannoni e fatto 2000 prigionieri. Le nostre perdite ascendono a 110 uomini.

La presa d'Orléans è imminente.

La divisione Rheinhaben respinse il giorno 10 quattromila Guardie mobili con grandi perdite sull'Eure presso Cherizy.

BORSE.

	Vienna, 11	12
Mobiliare	254 60	254 —
Lombarde	173 20	171 50
Austriache	381 50	380 —
Banca Nazionale	710 —	708 —
Napoleoni d'oro	9 92	9 91
Cambio su Parigi	— —	49 —
Cambio su Londra	124 40	124 30
Rendita austriaca	66 30	66 30
	Berlino, 11	**12**
Austriache	207 5/8	207 1/4
Lombarde	93 3/8	93 1/8
Mobiliare	137 1/2	137 1/8
Rendita italiana	54 3/8	54 1/8

Beaugency, 12.

Gli ulani trovansi sempre a Meund.

1500 uomini di cavalleria prussiani fecero delle requisizioni a Saint-Ay.

60 uomini di cavalleria prussiani entrarono ad Auneau, fecero prigioniero il sindaco e quindi ripartirono per Ablis.

Un dispaccio del generale Cambriels da Remiremont, 12, annunzia che gli avamposti francesi hanno impegnato ieri un combattimento con 15,000 prussiani, provvisti di molta artiglieria. Il combattimento fu favorevole ai Francesi.

Le avanguardie del nemico marciano sopra Epinal per Rambervillers e spingono le ricognizioni a destra e a sinistra delle posizioni francesi.

Beaugency, 11 (sera).

(*Ufficiale*). — Ignorasi se Orléans sia stata occupata dal nemico. Le nostre truppe ripiegarono sulla riva sinistra della Loira. La Compagnia della strada ferrata fece levare gli apparecchi elettrici fra Beaugency ed Orléans.

Remiremont, 11 (sera).

Ieri ebbe luogo un nuovo combattimento tra i franchi tiratori e i Prussiani innanzi Bruyères. Trenta prussiani furono posti fuori di combattimento.

Tours, 12.

Leggesi nel *Constitutionnel*: Un corriere, il quale attraversò le linee del nemico, ha recato la notizia che un importante combattimento ebbe luogo il giorno 7 tra il Monte Valeriano e Saint-Cloud. I Francesi erano comandati dal generale Ducrot. I Prussiani furono completamente sconfitti ed abbandonarono la posizione, ripiegando sopra Versailles.

Berlino, 13.

Si ha ufficialmente da Versailles:

L'armata della Loira fu il giorno 11, dopo un combattimento di 9 ore, respinta sopra Orléans e al di là della Loira. Orléans fu presa d'assalto. Furono fatte parecchie migliaia di prigionieri. Le perdite dei Tedeschi sono relativamente leggiere.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 12 ottobre 1870, ore 1 pom.

La corrente atmosferica delle regioni polari ha ripreso il suo dominio. La pressione è aumentata da 5 a 14 millimetri per gradi dal sud verso il nord della Penisola. Il tempo non si è ancora rimesso totalmente al bello; nella bassa Italia e in Sicilia il cielo si mantiene coperto o nuvoloso, ed è piovoso a Bari e a Messina. Il mare è ancora agitato o mosso in varie stazioni: grosso a Porto-Torres.

La bella stagione si estenderà anche nei paesi del sud; il tramontano ritarderà un poco il ritorno della calma sui nostri mari.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 12 ottobre 1870.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 756,8	mm 757,5	mm 758,2
Termometro centigrado	12,0	19,0	13,8
Umidità relativa	85,0	50,0	87,0
Stato del cielo	sereno	sereno	nuvolo
Vento { direzione / forza	SE debole	N debole	N debole

Temperatura massima . . . . + 19,0
Temperatura minima . . . . + 9,0
Minima nella notte del 13 ottobre . . + 11,0

Spettacoli d'oggi.

TEATRO NICCOLINI, 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera del maestro Cimarosa: *Giannina e Bernardone.*

TEATRO ROSSINI, 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera del maestro Ricci: *Il Birraio di Preston* — Ballo: *La lanterna del diavolo.*

FEA ENRICO, *gerente*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 13 *ottobre* 1870)

VALORI	Godimento	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSS. L	FINE PROSS. D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 1870	»	56 95	56 92	57 —	56 97	—	—	—
Detta 3 0/0	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	34 50
Imprestito Nazionale 5 0/0	1 ottob. 1870	»	78 15	78 —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	id.	»	76 —	75 90	— —	— —	—	—	—
Az. Regia coint. Tab. (carta)	1 luglio 1870	500	675 —	672 —	— —	— —	—	—	—
Obb. 6 0/0 Regia coint. Tab. 1868	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	460
Imprestito Ferriere 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1870	1000	1880 —	1875 —	— —	— —	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	2350
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Banca di Credito Italiano		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	1 luglio 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle SS. FF. Romane	1 ottob. 1865	500	83 —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	105
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	1 luglio 1870	420	210 —	209 —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle suddette	id.	500	— —	— —	170 —	— —	—	—	—
Dette 3 0/0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 5 0/0 ant. SS. FF. Mar.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	324 —	323 —	— —	— —	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	id.	500	415 —	413 —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle dette	1 aprile 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl.	id.	505	— —	— —	— —	— —	—	—	442
Dette in serie non complete		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie di una e due		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale 5 0/0 1ª emiss.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Detto 2ª emissione		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Imprestito comunale di Napoli		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1870	250	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		25	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de'Paschi		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	57 50
3 0/0 idem	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	35
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	78 50
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi		»	— —	— —	— —	— —	—	—	76 50

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
Detto	30			Trieste	30			Detto	30		
Detto	60			Detto	90			Detto	90	26 27	26 23
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista		
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione	a vista		
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	a vista		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 04	21 02
								Sconto Banca 5 0/0.			

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 56 92, 95, 90 cont., 57 10, 05, 57 00 fine corr. — Dei pezzi da 20 lire oro 21 00, 21 02, 04

Per il Sindaco: G. STZINGER.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Avviso d'asta.

Dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni aperti di Anghiari, Badia Tetalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Chitignano, Chiusi, Civitella, Fojano, Laterina, Lucignano, Marciano, Montemignaio, Monterchi, Monte Santa Maria, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano, Pergine, Pian di Scò, Poppi, Pratovecchio, Raggiolo, Sestino, Stia, Subbiano e Talla, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa per cinque anni, dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1875

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nei comuni appaltati delle addizionali e dazi comunali, dividendo con ciascun municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, num. 1827, e dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato col Reale decreto del 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo complessivo per tutti i comuni sopra indicati è di lire settantacinquemila trecento (L. 75,300).

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza nei modi stabiliti dal regolamento approvato col Regio decreto del 25 gennaio 1870, n. 5452, aprendo l'asta alle ore dodici meridiane del giorno venticinque (25) ottobre prossimo futuro.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda d'offerta la prova di avere depositato a garanzia della medesima nella tesoreria provinciale una somma uguale al decimo dello importo complessivo dei canoni per l'intiero quinquennio attribuiti ai comuni compresi nell'appalto.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso l'Intendenza di finanza saranno ostensibili i capitoli d'onere e l'elenco dei consorzi e comuni aperti della provincia abbuonati alla riscossione dei dazi governativi, coll'indicazione del canone complessivo di ciascuno, e ciò per gli effetti dell'art. 28 dei capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo d'aggiudicazione sarà dal Ministero inviata all'intendente di finanza.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno nove (9) novembre p. v., alle ore 12 m., il periodo di tempo per le offerte del ventesimo a termini dell'articolo 59 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte di aumento ammessibili a termini dell'articolo 60 del regolamento stesso, si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno ventisei (26) novembre susseguente, alle ore dodici meridiane, col metodo della estinzione delle candele.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva, si procede alla stipulazione del contratto a termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'articolo 83 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di distretto di questa provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nella gazzetta della provincia

Dall'Intendenza di finanza di Arezzo li 6 ottobre 1870

3318 *L'Intendente di finanza.* G. MAGNI.

Editto.

Si porta a pubblica notizia che dietro istanza 9 corrente, n. 4034, del signor avv. Zaccaria cav. Leonarduzzi, amministratore dei beni del concorso Giovanni e Vittorio fratelli Benvenuti, nei giorni 11 e 16 novembre p. v., dalle ore 9 ant. alle 2 pom., e nel locale di residenza di questa pretura, avranno luogo i due primi esperimenti d'asta del tenimento in calce descritto, di ragione del suddetto concorso, ed alle seguenti

CONDIZIONI:

1. La tenuta qui in calce descritta viene venduta in *un solo lotto*.

2. Nessuno sarà ammesso ad offrire senza il previo deposito, nelle mani della Commissione delegata, del decimo dell'importo di stima in valuta legale.

3. Nei due primi esperimenti la delibera non avrà luogo che a prezzo maggiore od almeno eguale a quello di stima.

4. Il deliberatario entro giorni otto dalla delibera dovrà fare a tutte sue spese il deposito giudiziale dell'intera somma del prezzo offerto, meno l'importo del decimo già anticipatamente versato.

5. Tutte le spese conseguenti e posteriori alla delibera, nessuna eccettuata, e specialmente compresa la tassa per trasferimento di proprietà, restano a carico esclusivo del deliberatario.

6. La tenuta si vende nello stato in cui si trova, senza riguardo alle eventuali variazioni avvenute dopo la stima.

7. Dal giorno della delibera restano a carico del deliberatario tutte le pubbliche imposte e qualsiasi altro peso inerente ai beni venduti, decorrendo dal giorno stesso a tutto suo vantaggio ogni e qualsiasi vendita, salvo opportuno conguaglio.

8. Adempiute che abbia il deliberatario le suespresse condizioni e pagata la tassa di trasferimento, otterrà dietro istanza l'immissione in possesso.

9. Ove il deliberatario mancasse, anche solo in parte, a qualsiasi delle condizioni portate dal presente editto, senza alcun obbligo della Massa di costituirlo in mora, si provocherà in di lui confronto a tutte sue spese il reincanto, coll'espressa condizione che il vantaggio che si potesse avere dal reincanto stesso resterà a tutto favore della Massa, nel mentre i danni saranno a tutto carico di esso deliberatario. Il decimo depositato risponderà anzitutto per i danni eventuali del reincanto.

10. È libero ad ogni aspirante la ispezione e copia degli atti presso l'ufficio di spedizione.

Descrizione dello stabile da subastarsi.

Tenuta denominata di Cantarana, posta in provincia di Venezia, distretto di Chioggia, comune di Cana, frazione di Cantarana, del valore complessivo di capitale di it. lire 1,177,264 60, così ritenuto nella perizia giudiziale 18 marzo 1868, ed appendice di stima 23 luglio 1870, della superficie di pertiche censuarie 9134 29, e colla rendita di austr. L. 3969 50, descritta in mappa nel comune censuario di Cana, ed uniti coi numeri seguenti:

2681	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787
2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2800
2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2803	2809	2810	2811	2812
2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824
2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2837
2839	2840	2841	2842	2843	2844	2846	2847	2848	2849	2850	2851
2852	2853	2854	2856	2857	2858	2859	2860	2862	2863	2864	2865
2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877
2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889
2890	2891	2892	2893	2894	2895	2897	2898	2899	2900	2901	2902
2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914
2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926
2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938
2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950
2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962
2963	2964	2965	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164
3165	3166	3167	3168	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177
3178	3179	3180	3181	3182	3183	3185	3186	3187	3188	3189	3190
3191	3192	3417	3418	3419	3440	3444	3446	3481	3483	3484	3485
3486	3487	3488	3489	3500	3441	3442	3443	3445	3534	3544	2858
3520	3521	3522	3523	3524	3525	3526	3527	3528	3529	3530	3531
3532	3533	3535	3536	3537	3538.						

Lo che si pubblichi mediante affissione all'albo e luoghi soliti, ed inserzione per 3 volte nella Gazzetta ufficiale di Venezia.

Dalla R. pretura — Cavarzere, li 10 settembre 1870.

3346 *Il R. Pretore:* TONINI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI MESSINA

AVVISO D'ASTA

per l'appalto dei dazi di consumo governativi nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa per cinque anni, dal primo gennaio 1871 al trentuno dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione, nel comune appaltato, delle addizionali e dazi comunali, dividendo con ciascun municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato col Reale decreto del 25 agosto 1870, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo complessivo pel comune succitato è di L. cinquantaseimila (L. 56,000).

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza, nei modi stabiliti dal regolamento approvato col Regio decreto del 25 gennaio 1870, n. 5452, aprendo l'asta alle ore 12 meridiane del giorno 18 corrente mese.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda di offerta la prova d'aver depositato a garanzia della medesima nella Tesoreria provinciale, una somma eguale al decimo dell'importo complessivo dei canoni per l'intero quinquennio attribuiti al comune succitato.

6 L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persona da nominare.

7 Presso l'Intendenza di finanza e presso ogni sottoprefettura della provincia saranno ostensibili i capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sara dal Ministero inviata all'Intendente di finanza.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso scadendo col giorno 3 novembre p. v., alle 12 meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termini dell'articolo 89 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammessibili, a termine dell'articolo 60 del regolamento stesso si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno 15 novembre suddetto, alle ore 12 m., col metodo dell'estinzione della candele.

10 Seguita l'aggiudicazione definitiva si procede alla stipulazione del contratto a termini dell'articolo 5 dei capitoli d'onere.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'articolo 83 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario di questa provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nella gazzetta nella quale si fanno le inserzioni legali per questa provincia.

Messina, li 4 ottobre 1870.

3344 *L'intendente di finanza:* DI JAZEOLLA.

DIREZIONE STRAORDINARIA DEL GENIO MILITARE PEI LAVORI DELLA REGIA MARINA IN VENEZIA

Avviso d'asta.

Col giorno 10 corrente mese, nel locale della Direzione suddetta, fu deliberato l'appalto pei lavori occorrenti alla sistemazione dei tetti dell'Arsenale Militare Marittimo di Venezia per l'ammontare di L. 250 mila da eseguirsi negli esercizi 1870-71 e 72, coll'offerto ribasso di L. 14 60 per ogni cento lire; i fatali, cioè il tempo utile per la presentazione del ribasso del ventesimo, scadono col mezzodì del giorno 25 corrente.

Venezia, addì 11 ottobre 1870.

Per la Direzione
3340 *Il Segretario:* G. MONTICELLI.

GENIO MILITARE

DIREZIONE DI ALESSANDRIA

Avviso d'asta.

Si notifica al pubblico che nel giorno 24 del corrente mese di ottobre, alle ore 11 ant., si procederà in Alessandria, avanti il direttore del Genio militare e nel locale d'ufficio sito in contrada San Martino, numero 9, primo piano, all'appalto dei

Lavori di ordinaria manutenzione delle fortificazioni e fabbriche militari in Alessandria per il triennio 1871-1872-1873, rilevanti a lire 90,000 per l'intero triennio.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto.

Sono fissati a giorni 15 i fatali per il ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore dell'offerente che col suo partito di ribasso di un tanto per cento sul prezzo suddetto, redatto su carta da bollo da lire una, suggellato e firmato, avrà maggiormente migliorato o almeno raggiunto il ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno:

1. Giustificare la loro idoneità con la presentazione di attestato di persona dell'arte, il quale sia di data non maggiore di sei mesi e assicuri che l'aspirante ha dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di lavori pubblici o privati.

2. Fare presso la Direzione suddetta, ovvero nelle casse dei depositi e prestiti o delle tesorerie dello Stato un deposito di lire 9000 in contanti od in rendita del Debito pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'Arma od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Il ricevimento dei depositi che si vogliano fare presso la cassa di questa Direzione per concorrere all'asta e la presentazione degli altri titoli occorrenti per essere ammessi, avrà luogo dalle ore 8 alle 10 antimeridiane del giorno 24 ottobre 1870.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato in Alessandria, addì 10 ottobre 1870.

Per la Direzione
3339 *Il Segretario:* CASTELLARO B.

Atto di citazione per pubblici proclami.

L'anno mille ottocento settanta, ed alli ventuno (21) del mese di settembre in Milano.

Alla richiesta del signor ragioniere Filippo Cartellieri, domiciliato e residente in Milano, piazza Filodrammatici, n 8, nella sua qualità di amministratore del concorso di Angelo De-Negri, al quale concorso è stato concesso il beneficio dei poveri col decreto primo aprile 1863,

Io sottoscritto Andreotti Giuseppe, usciere addetto al R. tribunale civile e correzionale di Milano;

Premesso, anzitutto, che con editto 19 febbraio 1853, n 6336, dell'allora tribunale provinciale in Milano, venne dichiarato aperto il concorso dei creditori verso l'oberato Angelo De-Negri, e nominato in amministratore il ragioniere Giacomo Viglezzi;

Che in seguito questi pure si rese decotto;

Che perciò, con altro decreto 21 dicembre 1858 del lodato tribunale, fu in sua vece nominato amministratore del citato concorso il richiedente signor ragioniere Cartellieri;

Che il medesimo non avendo potuto ottenere dal cessato amministratore la consegna delle carte sull'attività e passività del suddetto concorso, ebbe a durare fatica e cure infinite onde raccogliere *hinc inde* li sparsi documenti, dai quali, dopo scrupoloso esame, ebbe a convincersi della nessuna probabilità di trarsene vantaggio alcuno ai creditori del concorso atteso che dai crediti stati venduti, essendo incerti, illiquidi e di nessuna speranza, se ne era tratto il prezzo di dieci soldi, valuta austriaca, e di una causa d'altro credito pure illiquido e di nessuna certezza verso certo Francesco Gianella svizzero, mercante di bestiami, se ne era abbandonata la prosseсuzione per riconosciuto difetto di prove legali a sostenerla;

Che quindi, a fronte di tali circostanze di fatto, il concorso De-Negri nulla presenterebbe di sperabile, sia pel pagamento al fisco di qualsiasi tassa, sia per compenso di loro competenze e spese al curatore ed all'amministratore, sia per riparto ai creditori classificati in sentenza 24 agosto 1855;

Che per tutto ciò, il signor ragioniere amministratore Cartellieri avrebbe creduto opportuno il convocare nanti il signor giudice delegato tutte le parti interessate in detto concorso, per essere riconosciuto ed ammesso tale stato di cose, e chiesta l'immediata chiusura del concorso stesso;

Che per avere una parte degli originarii creditori cessato di essere, ed i subingressi a loro, per essersi resi da tempo di domicilio, residenza e dimora ignoti, a provocare la loro citazione non si sarebbe presentata altra via se non se quella per pubblici proclami;

Che appunto per ciò, il signor ragioniere Cartellieri avrebbe ricorso al R. tribunale civile e correzionale di Milano, il quale con decreto 22 agosto 1870, autorizzando la chiesta citazione per proclami, avrebbe prefisso, per la convocazione, la giornata del 9 novembre 1870, ore 12 meridiane, in altra delle sale dello stesso tribunale, avanti il signor giudice delegato dottor Malacrida, prescrivendone la inserzione sul giornale *La Lombardia* e sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e mandando notificarsi la citazione medesima, ne' modi ordinari, all'ufficio del contenzioso finanziario per l'interesse del R. Erario, ed all'avvocato Carganico, curatore alle liti del succitato concorso;

Ciò tutto premesso, ed in relazione al sullodato decreto, col presente atto, prima ed avanti ogni cosa, ho citato, come cito, alla forma dell'articolo 146 Codice di procedura civile, cioè per pubblici proclami mediante inserzione sul giornale degli annunzi giudiziari *La Lombardia*, e sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno*:

1. La ditta Ignazio Casati e Comp., cambia valute, già patrocinata dall'avvocato Broglio Ercole.

2. Giovanni Arrigoni, e per esso defunto, i di lui figli coeredi Luigi, Pietro ed Angela, ed i minori di lui nipotini Adalgisa, Enrico e Filomena De-Negri, in rappresentanza dell'altra di lui figlia Catterina fu moglie dell'oberato Angelo De-Negri.

3 La detta Catterina Arrigoni De-Negri, in proprio, e per essa defunta, come sopra i detti eredi di lei figli Adalgisa, Enrico e Filomena De-Negri, non che lo stesso oberato Angelo De-Negri, anche quale rappresentante li detti suoi figli Adalgisa, Enrico e Filomena.

4. Siro Gerosa già patrocinato dall'avvocato Termignoni.

5. Luigi Sanquirico già patrocinato dall'ora fu avvocato Michele Cattaneo.

E quindi, colle vie ordinarie ho citato, come cito:

1. L'ufficio del contenzioso finanziario per l'interesse del R Erario, rappresentato in Milano dal signor cavaliere Arcangelo Valentini, residente in Milano, via Broletto, n. 17.

2. Il signor avvocato Carganico Ferdinando, curatore alle liti del concorso De-Negri, residente in Milano via San Simone, n. 11.

A comparire tutti avanti l'illustrissimo signor dottor Cesare Malacrida, giudice presso il R. tribunale civile e correzionale di Milano, delegato alla procedura del concorso d'Angelo De-Negri, in altra delle sale del sullodato tribunale, alle ore 12 meridiane del giorno nove novembre 1870, per ivi in conseguenza delle circostanze di fatto sopra narrate, dichiararsi sulla proposta chiusura del concorso De-Negri, per difetto di sostanza, ed a proporre quei provvedimenti che troveranno opportuni, ove intendessero sia proseguita la relativa procedura; con avvertenza che i non comparsi si intenderanno aderenti al voto della pluralità dei comparsi, e che non comparendo alcuno verrà accolta la domanda dell'amministratore ragioniere Cartellieri per la chiusura del concorso medesimo.

Copia del presente atto ho in primo luogo fatta inserire sul giornale degli annunzi giudiziari *La Lombardia*, e sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

3174 ANDREOTTI GIUSEPPE, usciere.

Citazione per appello nanti la Corte di appello di Casale nella via sommaria.

L'anno mille ottocento settanta, addì sette del mese di ottobre in Casale.

Li signori Giuseppe Raffaele Artom, residente in Casale, e cav. Israele Artom, residente in Asti, questi anche quale procuratore generale dei suoi fratelli Alessandro e commendatore avv. Isacco pure di Asti, li quali saranno rappresentati dal causidico avvocato Pier Francesco Calzoni loro procuratore,

Propongono appello dalla sentenza resa il dì 23 luglio 1869 dal tribunale civile di Casale nella causa vertente fra di essi e gli individui di cui infra:

1. Perchè il capitolo dedotto dai clienti Barberis è vago e contraddicente e dedotto all'opportunità, anzi è dissentito dal certificato cadastrale del quale è offerta comunicazione.

2. Perchè non è vero che ai signori Artom incomba il peso di altre specificazioni rispetto ai beni da loro perseguiti, massime per i crediti di cui nella loro subordinata conclusione; ad ogni modo quelle specificazioni si trovano nel certificato di cui sopra.

3. Perchè allo stato degli atti è certo che ai signori Artom compete il diritto di essere pagati in via ipotecaria sui beni stessi, se non per la totalità, almeno per la maggior parte dei suoi crediti cogli interessi da più di anni trenta, stante che sono più di venti anni che i terzi godono senza mai pagar nulla.

Quindi quando pure le molteplici loro eccezioni non permettessero di mandare senza più ad eseguire contro di loro il precetto di cui è lite, tuttavia i signori Artom avrebbero almeno diritto di guarentirsi da ulteriori sperperi mercè il sequestro da loro proposto.

Gli esponenti pertanto presenziano con offerta di comunicazione, a mente di legge, gli atti e documenti di primo giudizio colla sentenza appellata in copia autentica, e

Conchiudono:

In riparazione della sentenza del tribunale civile di Casale del 23 luglio 1869, reietto il capitolo degli avversarii ed ogni loro eccezione ed instanza.

Mandarsi contro ciascuno di essi sui fondi da caduno di essi posseduti eseguire il decreto ingiunzionale delli 27 gennaio 1855 per le seguenti somme:

1. Per la dote della signora Cunico di lire cinquemila duecento ottanta.

2. Per gli interessi su detta dote decorsi dal dì 28 febbraio 1817 a quello della sentenza 4 aprile 1823 in lire mille seicento otto e centesimi novantatre.

3. Per quelli decorsi da detta epoca 4 aprile 1823 al dì dell'ingiunzione 27 gennaio 1855 di lire ottomila trecento novantotto e centesimi ottantasei.

4. Per gli altri dal 27 gennaio 1855 al 1° agosto 1867 di lire tremila trecento due e centesimi novantatre.

5. Per gli interessi dell'aumento obnunziale di capitali lire tremila trecento, decorsi dalla data 28 febbraio 1817 alla data della sentenza 4 aprile 1823 di lire mille cinque e centesimi cinquantasette.

6. Per quelli decorsi dal 4 aprile 1823 a tutto il dì 1° giugno 1825, data della morte della signora Cunico, di lire trecento cinquantasei e centesimi undici.

7. Pel credito delle gioie lire mille cento.

8. Per gli interessi dal 28 febbraio 1817 alla data della sentenza 4 agosto 1823 di lire trecento trentacinque e centesimi diciotto.

9. Per gli interessi dal 4 aprile 1823 al 1° giugno 1825, data della morte della signora Cunico, di lire cento diciotto e centesimi sessantuno.

10. Per interessi dal 28 febbraio 1817 al 4 aprile 1823 di lire trecento ventitre e centesimi cinquantuno.

11. Per l'altro credito del fardello di lire mille sessantuno e centesimi sessantasei.

12 Per interessi dal 4 agosto 1823 al primo giugno 1825 di lire cento quattordici e centesimi cinquantasette.

13. Per le spese liquidate colla sentenza 2 agosto 1823 in lire settecento cinquantuno.

14 Per interessi dal 2 agosto 1823 al primo agosto 1867 in lire milleduecento sessantasei e centesimi settanta.

15. Tre quarti delle lire duemila novecento sessanta antiche, pari a lire tremila duecento cinquantasei nuove, di cui nella sentenza 18 marzo 1801, e così lire duemila quattrocento quarantadue.

16. Interessi dal 28 febbraio 1817 al primo agosto 1867 lire seimila cento cinquantacinque e centesimi ottantasette.

17. Tre quarti di lire ottocento antiche, pari a nuove ottocento ottanta, pel censo costituito con istrumento del 1767, ed estinto con altro del 29 gennaio 1798 lire seicento sessanta

18. Interessi dal cinque agosto 1799 al 4 agosto 1823 lire settecento novantadue.

19 Interessi dal 4 aprile 1823 al primo agosto 1867 lire mille quattrocento sessantadue e centesimi sessanta.

20. Tre quarti di lire mille antiche, pari a lire mille cento, di cui nell'ordinanza 4 aprile 1799 lire ottocento venticinque.

21. Interessi dal 5 aprile 1799 al primo agosto 1867 lire duemila ottocento diciotto e centesimi quindici.

22. Per lire seimila settecento nove antiche, di cui nella stessa ordinanza 5 aprile 1799, pari a lire nuove settemila trecento settantanove e centesimi novanta.

23. Interessi dal 5 aprile 1799 al primo agosto 1867 lire venticinquemila duecento nove e centesimi cinquantatrè.

Il tutto coi maggiori interessi sui capitali di cui sovra maturandi dal primo agosto 1867 in avanti, e cogli interessi sugli interessi dalla giudiziale domanda e colle spese tutte del giudizio a loro carico.

Sotto deduzione degli interessi delle lire ottocento di cui nell'ordinanza 4 aprile 1823.

E delle lire tremila cinquecento ottantacinque esatte dai terzi.

Dichiararsi ad un tempo tenuti gli avversarii a dare conto dei frutti da essi raccolti dai fondi di cui in atti dal dì dell'ingiunzione in poi.

Il tutto per sentenza esecutoria non ostante appello senza cauzione.

Rigettarsi le deduzioni, eccezioni ed instanze contrarie dei terzi, mediante tutt'al più provvisoria sospensione degli effetti del precetto per quanto sia delle partite di credito di cui alli numeri quindici, sedici, venti, ventuno, ventidue e ventitre rispetto agli stabili di cui negli instrumenti dagli avversari prodotti.

Colle spese tutte del giudizio a carico degli avversari solidariamente.

Infine deputarsi un sequestratario giudiziale ai beni indicati nel decreto ingiunzionale 27 gennaio 1855.

E giusta la richiesta fattami dalli prenominati signori cugini Artom,

Io sottoscritto Agostino Cassinelli, usciere della Corte d'appello di Casale, giusta il decreto di questa Corte 29 settembre, che autorizza la citazione in pubblici proclami, ho citato li signori:

Clivio D. Clemente parroco di Montemagno.
Gatti Filippo fu Gio. Battista.
Gatti Sebastiano fu Carlo Giuseppe.
Brezzo Stefano fu Domenico.
Brezzo Antonio fu Domenico.
Accornero Antonio fu Ignazio.
Ferraro Giuseppe fu Felice.
Ferraro Gio. Battista fu Felice.
Ferraro Pietro fu Felice.
Lombardi Gio. Batt. fu Alessandro.
Lombardi Francesco fu Alessandro.
Lombardi Evasio fu Francesco.
Aletto Bernardo fu Giuseppe erede di Margherita Aletto.
Besana Giovanni fu Rocco.
Besana Stefano fu Bartolomeo.
Mazzetti Luigi.
Mazzetti Gio. Battista.
Raimondo Evasio fu Felice.
Raimondo Bartolomeo fu Felice.
Miravalle Teresa moglie in seconde nozze di Pietro Vergano, non che questi per l'assistenza ed autorizzazione della moglie tutrice dei figli di primo letto Domenico e Luigia fratello e sorella Accornero.
Beccaris Bernardo fu Orazio.
Beccaris Evasio fu Orazio.
Beccaris Paolo fu Orazio.
Rabagliati Giuseppe fu Stefano.
Rinetti Maria fu Stefano moglie a Marzanasco Domenico, non che questi per l'assistenza ed autorizzazione della moglie.
Ferraro Sebastiano fu Giuseppe.
Ferraro Lorenzo fu Giuseppe.
Ferraro Francesco fu Pietro.
Ferraro Domenico fu Pietro.
Ronfani Stefano fu Felice.
Ronfani Luigi fu Felice.
Lasagna Gio. Battista fu Gabriele.
Lasagna Evasio fu Gabriele.
Robella Bartolomeo fu Giuseppe.
Rinetti Matteo fu Sebastiano.
Ferraro Felice fu Giuseppe.
Ferraro Gio. Battista fu Giovan Maria.
Ferraro Sebastiano fu Giovan Maria.
Ferraro Evasio fu Giovan Maria.
Riva Pietro fu Gaetano.
Riva Francesco fu Gaetano.
Ferraro Luigi fu Sebastiano.
Pollara cav. Pietro.
Ferraris Fortunato fu Filippo.
Ferraro Lorenzo fu Giovan Antonio.
Ferraro Francesco fu Giuseppe.
Ferraro Lorenzo fu Giuseppe.
Rinetti Anton Maria fu Alberto.
Gatto medico Paolo fu Francesco.
Gatto Carlo fu Francesco.
Gatto Sebastiano fu Francesco.
Aletto Gerolamo.
Lazzarone Pietro fu Francesco.
Oddone Maria fu Giuseppe moglie a Vigna Giovanni, non che questi per la voluta assistenza ed autorizzazione.
Rinetti Secondo di Sebastiano.
Monaca Adelaide maritata a Clivio, non che questi per la voluta assistenza ed autorizzazione.
Cunico Teresa.
Cunico Teresa moglie separata di Guglielminetti Gio. Battista, non che questi per l'assistenza ed autorizzazione.
Brezzo Luigi.
Gatti Gio. Battista fu Carlo Giuseppe
Maggiora Giuseppe fu Francesco.
Maggiora Catterina fu Francesco.
Robella Evasio anche pel fratello Antonio
Tutti residenti a Montemagno e sue fini.
Lombardi Giuseppe fu Pietro, residente in Asti.
Aletto Giuseppe fu Ferdinando, residente a San Desiderio di Calliano.
Aletto Gio. Domenico fu Ferdinando, residente a San Desiderio di Calliano.
Savio Pietro fu Luigi, residente a Calliano
Rosso Maria e Capuzzo Gio. Battista coniugi, residenti a Castagnola.
Borgna Placido, residente in Asti.
Brovero Pietro, residente a Moncalvo.
Brovero Luigi, residente a Calliano.
Girio don Alessandro, residente in Asti.
Vergano Evasio fu Giuseppe Antonio, residente a Refrancore.
Calasco Domenico fu Carlo, residente a Castagnole.
Castelli Francesco fu Stefano, residente in Alessandria.
Castelli medico Giuseppe fu Secondo, residente a Castagnole.
Monaca Carlo, residente a Moncalvo.
Rivetta Luigia vedova Monaca, residente a Moncalvo.
Mico Felice, residente a Penango.
Groppo Giuseppe, residente a Moncalvo.
Cabiati, eredità rappresentata dal causidico Prospero Trofano, esercente in Casale.
Dellavalle Clementina nata Bruno, residente a Vignale, vedova.
Cantamessa Luigia, residente in Alba, in persona del marito e tutore avv. Sebastiano Cantamessa pure residente in Alba.
Lasagna Luigia vedova Calleri, residente alla Valvera in Pinerolo.
Polledro Giovanni marito di Lasagna Clara, residente in Asti.
Cunico Carolina moglie di Ollino Giovanni, non che questi per la voluta assistenza ed autorizzazione, residente a Rocca d'Arazzo.
Rosso David fu Domenico, residente a Castagnole.
Michetto Giacomo, residente a Refrancore.
Amò cav. ing. prof. Valentino, residente a Torino.
Ferraro Carlo, eredità giacente rappresentata dal causidico Evasio Ghigo esercente in Casale.
Anglesio cav. Vincenzo, residente a Torino.
Anglesio Alberto, residente a Firenze.
Anglesio Giuseppina moglie a Anglesio Luigi, residente a Torino.
Rosso Carlo, residente a Castagnole.
Rosso Francesco, residente a Castagnole.
Fantaguzzi Vittoria, residente in Asti.
Accomero Sebastiano, residente a Casale, e per esso il di lui figlio
Costelli Giuseppe fu Giovan Battista, residente a Castagnole.

A comparire nanti la Corte d'appello di Casale in via sommaria ed alla sua pubblica udienza del tre dicembre prossimo venturo per ivi vedersi accogliere le conclusioni sovra prese in conformità di diritto.

Copia del presente atto da me sottoscritto venne consegnata a questo direttore del giornale *La Concordia*, destinata per l'inserzione degli annunzi giudiziari della provincia di Alessandria; ed altra copia del medesimo, pure da me sottoscritta, venne rimessa al direttore della *Gazzetta Ufficiale del Regno* per essere inserita in essa gazzetta per servire di pubblici proclami a senso dell'articolo 146 del Codice di procedura civile vigente, ed in esecuzione del suddetto decreto.

Sottoscritto all'originale Agostino Cassinelli usciere, registrato l'originale con marca di registrazione del valore di lire due, oltre l'aumento del decimo, stata annullata dalla cancelleria di questa Corte d'appello.

Per copia conforme

3319 AGOSTINO CASSINELLI, usciere.

3322 **Avviso.**

Si rende noto che in forza del decreto del tribunale civile e correzionale di Firenze del dì 5 ottobre corrente, munito di marca da lire 1, debitamente annullata, ed attesa la mancanza in detto giorno di oblatori sul primo e terzo lotto dei beni espropriati ad istanza della signora Aurelia Casuccini nei Musti ed a pregiudizio di Francesco ed Alessandro Meozzi e di Assunta Migliorini vedova Meozzi in proprio e nei nomi, l'incanto sopra i detti due lotti annunziato al pubblico col relativo bando inserito per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del dì 14 e 15 aprile 1870, numeri 104 e 105, è stato rinviato alla mattina del dì 7 novembre prossimo alle ore 10 antimeridiane per essere rinnovato sul prezzo di stima con lo sbasso di un quinto dieci per cento, e così quanto al primo lotto sulla somma di lire 47550 e centesimi 41, e quanto al terzo di lire 5287 e centesimi 8, e con tutti i patti e condizioni di che nel bando predetto.

Firenze, 10 ottobre 1870.

Dott. FRANCESCO DADDI.

3324 **Avviso.**

Con dichiarazione emessa nella cancelleria della pretura del primo mandamento di Firenze li 5 ottobre stante, l'eccellentissimo signor dottore Giovanni Battista Begliuomini, nell'interesse del signor Teodoro Policarpo del fu Angiolo Trecci, in ordine a procura del dì 3 ottobre 1870, ha dichiarato di accettare col benefizio d'inventario la eredità relitta dal fu signor avv. Giacomo del fu Angiolo Trecci di lui fratello, decesso in questa città li 26 settembre prossimo passato.

Dalla cancelleria della pretura ridetta, li 10 ottobre 1870.

Il cancelliere: C ALESSANDRI.

Nota.

Con sentenza 24 agosto passato, debitamente registrata il giorno successivo al n. 2315, sull'instanza della signora Nallino Fiorenza fu Carlo vedova al signor notaio Vincenzo Gauberti di Bernette, il tribunale civile di Cuneo dichiarava l'assenza del Giovanni Battista Leone Nallino fu farmacista Carlo, nato in Bernette li 30 ottobre 1790, e partito nel 1810 cogli eserciti napoleonici, e mandava tal sentenza notificarsi, pubblicarsi in conformità di legge.

Cuneo, li 10 settembre 1870.

2946 GAUBERTI, proc.

Errata-corrige Nell'editto di n. 3203, pubblicato nei num. 276, 277, 280, in 4ª pagina, alla 3ª linea, invece di *Tormentini* leggasi *Formentini*.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA